



BANCA VALSABBINA

Normativa Antiriciclaggio

Parte 0 – Policy Antiriciclaggio

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 13/10/2021

INDICE

1. PREMESSA	4
1.1 FINALITÀ DELLA POLICY	4
1.2 PRINCIPI GUIDA NELLA PREVENZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO	4
1.3 REVISIONE PERIODICA DELLA POLICY	4
2. RUOLO E RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI AZIENDALI	5
2.1 PROGETTO DI GOVERNO SOCIETARIO	5
2.2 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	5
2.3 DIREZIONE GENERALE	6
2.4 ORGANO DI CONTROLLO	8
3. MODELLO ORGANIZZATIVO A PRESIDIO DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO	9
3.1 CARDINI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO	9
3.2 INQUADRAMENTO, CRITERI DI SELEZIONE E NOMINA RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO	9
3.3 INQUADRAMENTO, CRITERI DI SELEZIONE E NOMINA DEL DELEGATO SOS	10
3.4 INQUADRAMENTO, CRITERI DI SELEZIONE E NOMINA RESPONSABILE INTERNAL AUDIT	10
4. ARTICOLAZIONE PRESIDI DI CONTROLLO E RELATIVE RESPONSABILITÀ	12
4.1 PRESIDI DI CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO	12
4.2 SERVIZIO ANTIRICICLAGGIO	12
4.3 RESPONSABILE/DELEGATO SOS	14
4.4 SERVIZIO DI INTERNAL AUDIT	14
4.5 ALTO DIRIGENTE	15
4.6 PRESIDI IN MATERIA DI RETE DISTRIBUTIVA	15
4.7 SCELTE ADOTTATE IN TEMA DI ESTERNALIZZAZIONI	15
4.8 SUPPORTI INFORMATICI	16
5. VALUTAZIONE DEI RISCHI DI RICICLAGGIO	18
5.1 PRINCIPI GENERALI	18
5.2 MODALITÀ DI CONDUZIONE DELLA VALUTAZIONE	18
5.3 INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO INERENTE, DELLE VULNERABILITÀ E DEL RISCHIO RESIDUO	19
5.4 AZIONE DI RIMEDIO	19
6. CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA E FATTORI DI RISCHIO	20
6.1 PRINCIPI GUIDA	20
6.2 CRITERI GENERALI E FONTI INFORMATIVE UTILI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO	20
6.3 FATTORI DI RISCHIO BASSO	22
6.4 FATTORI DI RISCHIO ELEVATO	24
6.5 CASI PER I QUALI LA BANCA SI ASTIENE DALL'ACCENDERE RAPPORTI (CLIENTI BLACK LIST)	27

7.	PROFILO DI RISCHIO, MONITORAGGIO RAPPORTO E MISURE ADEGUATA VERIFICA	29
7.1	ASSEGNAZIONE DEL PROFILO DI RISCHIO	29
7.2	CONTROLLO COSTANTE NEL CORSO DEL RAPPORTO CONTINUATIVO	29
7.3	SPECIFICHE MISURE DI ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA	30
7.4	SPECIFICHE MISURE DI ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA	31
7.5	ULTERIORI MISURE RAFFORZATE PREVISTE PER SOGGETTI INDIVIDUATI COME PEPs	32
7.6	PARTICOLARE DISPOSIZIONI RAFFORZATE IN PRESENZA DI RAPPORTI DI CORRISPONDENZA TRANSFRONTALIERI CON INTERMEDIARI BANCARI O FINANZIARI RISPONDENTI IN UN PAESE TERZO	33
7.7	RAPPORTI CONTINUATIVI OD OPERAZIONI CHE COINVOLGONO PAESI TERZI AD ALTO RISCHIO	35
7.8	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERATIVITÀ A DISTANZA	35
8.	CONSERVAZIONE/REGISTRAZIONE/MESSA A DISPOSIZIONE DEI DATI	37
9.	PRINCIPALI FLUSSI INFORMATIVI	39
9.1	FLUSSI INFORMATIVI VS GLI ORGANI AZIENDALI E VS LE ALTRE STRUTTURE	39
9.2	FLUSSI INFORMATIVI A CURA DEL SERVIZIO ANTIRICICLAGGIO	39
9.3	FLUSSI INFORMATIVI A CURA DEL SERVIZIO INTERNAL AUDIT	40
10.	FORMAZIONE PERMANENTE	41
10.1	PREMESSA	41
10.2	ASSESSMENT PERIODICO SUI BISOGNI FORMATIVI	41
10.3	PROGETTAZIONE DEI PERCORSI DI FORMAZIONE	41
10.4	VALUTAZIONE PERIODICA DEI PERCORSI DI FORMAZIONE	42
11.	SISTEMI INTERNI DI SEGNALAZIONE (WHISTLEBLOWING)	43
12.	DOCUMENTI COLLEGATI	44

1. PREMESSA

1.1 FINALITÀ DELLA POLICY

La presente Policy ha la finalità di illustrare e motivare le scelte che Banca Valsabbina (di seguito anche solo "la Banca") compie sui vari profili rilevanti in materia prevenzione dai rischi di coinvolgimento in fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo internazionale, in coerenza con l'effettiva esposizione al suddetto rischio.

In particolare, la Banca -attraverso la presente Policy- definisce e promuove:

- l'adozione di adeguate strategie, politiche, procedure e processi di identificazione, misurazione, valutazione e monitoraggio del rischio di riciclaggio, nonché di misure idonee a prevenire il rischio cui è esposta;
- la chiara definizione, ai diversi livelli, di ruoli, compiti e responsabilità, nonché delle procedure per garantire l'osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela, segnalazione delle operazioni sospette, conservazione della documentazione e delle evidenze dei rapporti e delle operazioni;
- la definizione di un'architettura delle funzioni di controllo coordinata nelle sue componenti, anche attraverso idonei flussi informativi, e al contempo coerente con l'articolazione della struttura, la complessità, la dimensione aziendale, la tipologia dei servizi e prodotti offerti nonché con l'entità del rischio associabile alle caratteristiche della clientela;
- un'attività di controllo periodico sul rispetto da parte del personale delle procedure interne e di tutti gli obblighi normativi, con particolare riguardo all'analisi continuativa dell'operatività della clientela, agli obblighi di comunicazione e segnalazione e alla tutela della riservatezza in materia di segnalazione.

1.2 PRINCIPI GUIDA NELLA PREVENZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO

I principi guida, a cui la Banca ispira la propria azione nella prevenzione e gestione del rischio, sono i seguenti:

- principio di proporzionalità: i presidi antiriciclaggio adottati sono coerenti con la natura, la dimensione, la complessità dell'attività svolta, la tipologia e la gamma dei servizi prestati;
- approccio basato sul rischio: il sistema organizzativo e di controllo nonché le strategie, le regole, le risorse, le procedure e le funzioni sono chiaramente individuate e adeguatamente specializzate, idonee ad assicurare l'efficace prevenzione del rischio;
- motivazione delle scelte: la Banca, attraverso la presente policy, indica le scelte che essa in concreto compie sui vari profili rilevanti in materia di assetti organizzativi, procedure e controlli interni di adeguata verifica e di conservazione dei dati;
- efficacia dei controlli: il sistema dei controlli interni è in grado di intercettare prontamente carenze, procedurali e dei comportamenti, suscettibili di determinare violazioni della normativa ed una accresciuta esposizione al rischio.

1.3 REVISIONE PERIODICA DELLA POLICY

La presente Policy, approvata dal Consiglio di Amministrazione, è soggetta a revisione almeno con cadenza annuale ed al manifestarsi di ogni circostanza in cui se ne dovesse ravvisare l'esigenza, in funzione della effettiva esposizione al rischio.

2. RUOLO E RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI AZIENDALI

2.1 PROGETTO DI GOVERNO SOCIETARIO

La Banca è stata fondata nel 1898 con l'obiettivo di fornire servizi bancari e di promuovere la crescita economica del territorio locale, raccogliendo i risparmi privati per indirizzarli verso nuovi investimenti produttivi.

In linea con la missione assegnata dallo Statuto, perseguita ispirandosi ai principi del credito popolare e con una speciale attenzione al territorio di insediamento, la Banca opera nell'attività bancaria tradizionale orientata in particolare alle piccole medie imprese e alle famiglie.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che il modello di amministrazione e controllo tradizionale adottato sia il più idoneo e funzionale a garantire efficienza della gestione ed efficacia dei controlli. L'attuale assetto di governo societario favorisce infatti un processo decisionale più snello e una più chiara suddivisione dei compiti di gestione e di controllo tra gli Organi sociali, consente di interpretare e di tradurre efficacemente i principi cardine della forma cooperativa, assicura un maggiore controllo da parte dei soci e un più adeguato bilanciamento dei poteri.

In linea con i principi a cui si ispira il modello tradizionale, la Banca ha adottato schemi statutari e meccanismi di corporate governance che delineano analiticamente i ruoli e le attività tipiche di ciascun organo aziendale, individuandone i compiti e le attività deliberative, propositive e di verifica.

Ai fini della mitigazione del rischio di riciclaggio assumono rilievo prioritario il coinvolgimento degli organi societari e il corretto adempimento degli obblighi che su questi ricadono.

In particolare:

- il Consiglio di Amministrazione, a cui è demandata la funzione di supervisione strategica;
- la Direzione Generale, a capo della struttura operativa interna, che concorre alla funzione di gestione;
- il Collegio Sindacale, a cui è demandata la funzione di controllo.

2.2 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, quale organo con funzione di supervisione strategica, approva e riesamina periodicamente gli indirizzi strategici e le politiche di governo dei rischi connessi con il riciclaggio; in aderenza all'approccio basato sul rischio, le politiche sono adeguate all'entità e alla tipologia dei rischi cui è concretamente esposta l'attività della Banca, come rappresentati nel documento di autovalutazione dei rischi.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- individua gli orientamenti strategici e le politiche di governo dei rischi connessi con il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo;
- approva la presente policy ed ogni successivo aggiornamento della medesima che illustra e motiva le scelte che la Banca compie sui vari profili rilevanti in materia di assetti organizzativi, procedure e controlli interni, adeguata verifica e conservazione

dei dati, in coerenza con il principio di proporzionalità e con l'effettiva esposizione al rischio di riciclaggio;

- approva l'istituzione della funzione antiriciclaggio individuandone compiti e responsabilità nonché modalità di coordinamento e di collaborazione con le altre funzioni aziendali di controllo;
- approva le linee di indirizzo di un sistema di controlli interni organico e coordinato, funzionale alla pronta rilevazione e alla gestione del rischio di riciclaggio e ne assicura l'efficacia nel tempo;
- nomina e revoca il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette, sentito il parere del Collegio Sindacale, tenendo conto del requisito di stabilità e di indipendenza di tale carica;
- nomina e revoca il responsabile antiriciclaggio, sentito il parere del Collegio Sindacale, tenendo conto del requisito di stabilità e di indipendenza di tale carica;
- assicura che i compiti e le responsabilità in materia antiriciclaggio siano allocati in modo chiaro e appropriato, garantendo che le funzioni operative e quelle di controllo siano distinte e fornite di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate;
- assicura che sia approntato un sistema di flussi informativi adeguato, completo e tempestivo verso gli organi aziendali e tra le funzioni di controllo;
- assicura la tutela della riservatezza nell'ambito della procedura di segnalazione di operazioni sospette;
- esamina, con cadenza almeno annuale, le relazioni relative all'attività svolta dal responsabile antiriciclaggio e ai controlli eseguiti dalle funzioni competenti, nonché il documento sui risultati dell'autovalutazione dei rischi di riciclaggio;
- assicura che le carenze e le anomalie riscontrate in esito ai controlli di vario livello siano portate tempestivamente a sua conoscenza e promuove l'adozione di idonee misure correttive, delle quali valuta l'efficacia;
- approva i principi per la gestione dei rapporti con la clientela classificata ad "alto rischio";
- valuta i rischi conseguenti all'operatività con paesi terzi associati a più elevati rischi di riciclaggio, individuando i presidi per attenuarli, di cui monitora l'efficacia.

2.3 DIREZIONE GENERALE

La Direzione Generale, che concorre alla funzione di gestione, cura l'attuazione degli indirizzi strategici e delle politiche di governo del rischio di riciclaggio approvati dal Consiglio di Amministrazione ed è responsabile per l'adozione di tutti gli interventi necessari ad assicurare l'efficacia dell'organizzazione e del sistema dei controlli antiriciclaggio

Più specificatamente, la Direzione Generale concorre nell'esercizio delle seguenti responsabilità:

- definisce e cura l'attuazione di un sistema di controlli interni funzionale alla pronta rilevazione e alla gestione del rischio di riciclaggio, al fine di evitare il coinvolgimento inconsapevole in fatti di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- assicura l'efficacia nel tempo del medesimo, in coerenza con gli esiti dell'esercizio di autovalutazione dei rischi;

- assicura altresì che le procedure operative e i sistemi informativi consentano il corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela (es., corretta identificazione anagrafica del cliente, acquisizione e costante aggiornamento di tutte le informazioni funzionali all'esame del suo profilo economico-finanziario e all'individuazione delle motivazioni economiche sottostanti ai rapporti instaurati e alle operazioni effettuate) e di conservazione dei documenti e delle informazioni, tenendo conto delle indicazioni e delle linee guida emanate dalle autorità competenti e dagli organismi internazionali;
- definisce e cura, in materia di segnalazione di operazioni sospette, l'attuazione di una procedura adeguata alle specificità dell'attività, alle dimensioni e alle complessità della Banca, secondo il principio di proporzionalità e l'approccio basato sul rischio. Detta procedura è in grado di garantire certezza di riferimento, omogeneità nei comportamenti, applicazione generalizzata all'intera struttura, il pieno utilizzo delle informazioni rilevanti e la ricostruibilità dell'iter valutativo, la riservatezza sull'identità delle persone che hanno partecipato alla procedura medesima, nonché strumenti, anche informatici, per l'individuazione delle operazioni anomale;
- adotta misure volte ad assicurare il rispetto dei requisiti di riservatezza della procedura di segnalazione nonché strumenti, anche informatici, per la rilevazione delle operazioni anomale;
- definisce e cura l'attuazione delle iniziative e delle procedure necessarie per assicurare il tempestivo assolvimento degli obblighi di comunicazione alle Autorità previsti dalla normativa antiriciclaggio.

Inoltre, la Direzione Generale concorre nell'esercizio delle seguenti ulteriori responsabilità:

- definisce la policy antiriciclaggio sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e ne cura l'attuazione;
- definisce e cura l'attuazione di procedure informative volte ad assicurare la conoscenza dei fattori di rischio a tutte le strutture aziendali coinvolte e agli organi incaricati di funzioni di controllo;
- definisce e cura l'attuazione delle procedure di gestione dei rapporti con la clientela ed i paesi classificati ad "alto rischio", in coerenza con i principi fissati dall'organo di supervisione strategica;
- stabilisce i programmi di addestramento e formazione del personale sugli obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio assicurandone carattere di continuità e sistematicità anche alla luce dell'evoluzione della normativa e delle procedure interne;
- stabilisce gli strumenti idonei a consentire la verifica dell'attività svolta dal personale in modo da rilevare eventuali anomalie che emergano, segnatamente, nei comportamenti, nella qualità delle comunicazioni indirizzate ai referenti e alle strutture aziendali nonché nei rapporti del personale con la clientela;
- assicura, nei casi di operatività a distanza, l'adozione di specifiche procedure informatiche per il rispetto della normativa antiriciclaggio, con particolare riferimento all'individuazione automatica di operazioni anomale;
- individua, tramite apposita delega formalizzata, l'alto dirigente incaricato di autorizzare l'avvio o la prosecuzione di rapporti o l'esecuzione di operazioni occasionali con soggetti ad alto rischio.

2.4 ORGANO DI CONTROLLO

Il Collegio Sindacale, quale organo con funzione di controllo, vigila sull'osservanza della normativa e sulla completezza, funzionalità e adeguatezza dei sistemi di controllo antiriciclaggio.

Nell'esercizio delle proprie attribuzioni, si avvale delle strutture interne per lo svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari e utilizza flussi informativi provenienti dagli altri organi aziendali, dal responsabile antiriciclaggio e dalle altre funzioni di controllo interno.

In tale ambito, il Collegio Sindacale:

- valuta l' idoneità delle procedure per l'adeguata verifica della clientela, la conservazione delle informazioni e la segnalazione delle operazioni sospette;
- analizza i motivi delle carenze, anomalie e irregolarità riscontrate e promuove l'adozione delle opportune misure correttive;
- è sentito nelle procedure di nomina del responsabile della funzione antiriciclaggio e del responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette e nella definizione degli elementi dell'architettura complessiva del sistema di gestione e controllo del rischio di riciclaggio.

I componenti del Collegio Sindacale comunicano senza ritardo alla Banca d'Italia tutti i fatti di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni che possano integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni di legge applicabili e delle relative disposizioni attuative.

3. MODELLO ORGANIZZATIVO A PRESIDIO DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO

3.1 CARDINI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

La Banca è consapevole che un efficace assetto organizzativo antiriciclaggio si basa su un ampio coinvolgimento di tutte le strutture operative e delle funzioni aziendali e sulla chiara definizione dei compiti e responsabilità delle stesse.

L'ordinamento organizzativo, approvato dal Consiglio di Amministrazione, disciplina l'articolazione della struttura aziendale e gli assetti organizzativi, il ruolo e le aree di competenza assegnati alle funzioni aziendali, nonché i relativi livelli di responsabilità.

La struttura operativa della Banca è incardinata sulla Direzione Generale e si articola in strutture operative che affiancano la Direzione Generale nel coordinamento e nella gestione di specifiche aree di influenza.

Con riferimento più specifico ai presidi in ambito antiriciclaggio, il Servizio Antiriciclaggio risulta autonomo, sia gerarchicamente che funzionalmente, rispetto alle singole strutture operative della Banca, agisce in modo indipendente, riferendo degli esiti dell'attività svolta agli Organi aziendali con obiettività ed imparzialità ed ha accesso a tutte le attività nonché a qualsiasi informazione rilevante per prevenire e contrastare la realizzazione di operazioni di riciclaggio.

La Banca, in base al principio di proporzionalità, ha deciso di conferire, con delibera del Consiglio di Amministrazione sentito il Collegio Sindacale, la delega in materia di segnalazione di operazioni sospette al Responsabile del Servizio Antiriciclaggio.

3.2 INQUADRAMENTO, CRITERI DI SELEZIONE E NOMINA RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO

La Banca ha istituito una funzione indipendente deputata a prevenire e contrastare la realizzazione di operazioni di riciclaggio (Servizio Antiriciclaggio), in coerenza con il principio di proporzionalità.

La nomina e la revoca del Responsabile del Servizio Antiriciclaggio, adeguatamente motivate, sono di competenza dell'organo di supervisione strategica, sentito l'organo con funzioni di controllo. La procedura di selezione si basa sull'analisi di criteri oggettivi quali le conoscenze ed esperienze professionali maturate dal candidato in tema di controlli interni, con specifico riferimento a quelli in ambito antiriciclaggio, nonché la sensibilità maturata nella individuazione dei rischi di coinvolgimento in fenomeni di riciclaggio e di adeguati presidi di mitigazione.

Il Responsabile del Servizio Antiriciclaggio rientra nel novero dei responsabili di funzioni aziendali di controllo ed è selezionato previa verifica del possesso di adeguati requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità.

Il Responsabile Antiriciclaggio, che riferisce direttamente agli organi aziendali, senza restrizioni o intermediazioni, è collocato in posizione gerarchico-funzionale adeguata e non ha responsabilità dirette di aree operative né è gerarchicamente dipendente da soggetti responsabili di queste aree.

Il Servizio Antiriciclaggio ha accesso a tutte le attività svolte dalla Banca nonché a qualsiasi informazione rilevante per lo svolgimento dei propri compiti.

Il Servizio Antiriciclaggio - in coerenza con il principio di proporzionalità - è dotato di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate ai compiti da svolgere, attivabili anche in autonomia. A detto personale è assicurato un costante

aggiornamento, anche attraverso programmi di formazione nel continuo. In particolare, l'assetto organizzativo del Servizio è così articolato:

- il Responsabile: coordina il personale interno al Servizio nonché l'altro personale che svolge adempimenti in ambito antiriciclaggio, anche se inserito in aree operative diverse;
- gli Addetti: chiamati a svolgere gli adempimenti specificati nella regolamentazione interna della Banca.

Taluni compiti in cui si articola l'attività di mitigazione del rischio di coinvolgimento in fenomeni di riciclaggio sono affidati a strutture organizzative distinte, presenti in Banca. In tali casi, il Servizio Antiriciclaggio assicura che la gestione complessiva del rischio di riciclaggio sia ricondotta ad unità, esercitando i propri compiti di indirizzo, coordinamento e supervisione

La Banca trasmette alla Banca d'Italia, nel termine di 10 giorni dalla relativa delibera, la decisione di nomina o di revoca del Responsabile Antiriciclaggio.

3.3 INQUADRAMENTO, CRITERI DI SELEZIONE E NOMINA DEL DELEGATO SOS

Ai sensi dell'articolo 36 del D.Lgs 231/07, il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette è il legale rappresentante ovvero un delegato dell'intermediario.

La Banca, in base al principio di proporzionalità, ha deciso di conferire, con delibera del Consiglio di Amministrazione sentito il Collegio Sindacale, la delega in materia di segnalazione di operazioni sospette al Responsabile del Servizio Antiriciclaggio, avendo valutato: il possesso in capo al medesimo di adeguati requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità; la capacità dello stesso di svolgere la propria attività con autonomia di giudizio e nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa di riferimento, anche nei confronti degli esponenti e delle altre funzioni aziendali; l'assenza in capo al medesimo di responsabilità dirette in aree operative o rapporti di dipendenza gerarchica con soggetti appartenenti a queste aree.

Il ruolo del delegato delle SOS è adeguatamente formalizzato e reso noto all'interno della struttura, tramite circolare. La nomina e la revoca del medesimo soggetto sono comunicate tempestivamente alla UIF con le modalità dalla stessa indicate.

Il Delegato SOS ha libero accesso ai flussi informativi diretti agli organi e alle strutture aziendali significative per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio (es: richieste pervenute dall'autorità giudiziaria o dagli organi investigativi) ed utilizza nelle valutazioni anche eventuali elementi desumibili da fonti informative liberamente accessibili.

Il Delegato delle SOS è tenuto a conoscere e applicare con rigore ed efficacia istruzioni, schemi e indicatori emanati dalla UIF.

3.4 INQUADRAMENTO, CRITERI DI SELEZIONE E NOMINA RESPONSABILE INTERNAL AUDIT

La Banca ha istituito una funzione indipendente deputata alle attività di revisione interna, in coerenza con il principio di proporzionalità.

La nomina e la revoca, adeguatamente motivate, sono di competenza dell'organo di supervisione strategica, sentito l'organo con funzioni di controllo. La procedura di selezione si basa sull'analisi di criteri oggettivi quali le conoscenze ed esperienze professionali maturate dal candidato in tema di controlli interni, ivi incluse quelle in ambito antiriciclaggio, nonché la sensibilità maturata nella individuazione dei rischi e di adeguati presidi di mitigazione.

Il Responsabile del Servizio Internal Audit rientra nel novero dei responsabili di funzioni aziendali di controllo ed è selezionato previa verifica del possesso di adeguati requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità.

Il Responsabile Internal Audit, che riferisce direttamente agli organi aziendali, senza restrizioni o intermediazioni, è collocato in posizione gerarchico-funzionale adeguata e non ha responsabilità dirette di aree operative né è gerarchicamente dipendente da soggetti responsabili di queste aree.

Il Responsabile Internal Audit ha accesso a tutte le attività svolte dalla Banca nonché a qualsiasi informazione rilevante per lo svolgimento dei propri compiti.

Il Servizio Internal Audit - in coerenza con il principio di proporzionalità - è dotato di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate ai compiti da svolgere, attivabili anche in autonomia. A detto personale è assicurato un costante aggiornamento, anche attraverso programmi di formazione nel continuo. In particolare, l'assetto organizzativo del Servizio è così articolato:

- il Responsabile: coordina il personale interno al Servizio;
- gli Addetti: chiamati a svolgere gli adempimenti specificati nella regolamentazione interna della Banca.

4. ARTICOLAZIONE PRESIDI DI CONTROLLO E RELATIVE RESPONSABILITÀ

4.1 PRESIDI DI CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO

Nel modello adottato dalla Banca, fondamentale è il ruolo dei controlli di linea, poichè è presso le linee operative che può -in primo luogo- manifestarsi l'esposizione al rischio da parte della Banca.

I controlli di linea sono intesi come controlli effettuati dalle strutture operative (ad es., controlli di tipo gerarchico, sistematici e a campione), o incorporati nelle procedure informatiche, e sono diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni poste in essere dalla Banca, con un ampio coinvolgimento di tutte le strutture operative e delle funzioni aziendali.

4.2 SERVIZIO ANTIRICICLAGGIO

Il Servizio Antiriciclaggio monitora nel continuo –anche attraverso verifiche in loco- che le procedure aziendali siano coerenti con l'obiettivo di prevenire e contrastare il rischio di coinvolgimento in fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e di violazione di norme di etero-regolamentazione (leggi e norme regolamentari) e di autoregolamentazione in materia. L'adeguatezza e l'efficacia del Servizio Antiriciclaggio sono sottoposte a verifica periodica da parte del Servizio Internal Audit.

In particolare, sono affidati al Servizio Antiriciclaggio le seguenti responsabilità:

- identificare le norme applicabili e valutare il loro impatto sui processi e le procedure interne;
- collaborare alla definizione delle politiche di governo del rischio di riciclaggio e delle varie fasi in cui si articola il processo di gestione di tale rischio;
- collaborare alla definizione del sistema dei controlli interni e delle procedure finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei rischi di riciclaggio. In particolare, il Servizio Antiriciclaggio collabora con le altre funzioni aziendali (es. funzione di controllo di conformità, la revisione interna, area legale, organizzazione, gestione dei rischi, risorse umane, sistemi informativi) per sviluppare le proprie metodologie di gestione del rischio in modo coerente con le strategie e l'operatività aziendale, e realizzare processi conformi alla normativa;
- redigere e trasmettere alla Direzione Generale e al Consiglio di Amministrazione un documento che definisce dettagliatamente responsabilità, compiti e modalità operative nella gestione del rischio di riciclaggio (cd. manuale antiriciclaggio). Il documento, costantemente aggiornato, è disponibile e facilmente accessibile a tutto il personale;
- condurre, in raccordo con le altre funzioni aziendali interessate, l'esercizio annuale di autovalutazione dei rischi di riciclaggio a cui è esposto il destinatario;
- verificare nel continuo -anche attraverso verifiche in loco su base campionaria- l'adeguatezza del processo di gestione dei rischi di riciclaggio e l'idoneità del sistema dei controlli interni e delle procedure e proporre le modifiche organizzative e procedurali volte ad assicurare un adeguato presidio dei rischi di riciclaggio;
- valutare, per quanto di competenza, le analisi svolte dalla rete (filiale e area) in relazione ai clienti sottoposti al regime di adeguata verifica rafforzata con particolare riguardo alle motivazioni che hanno determinato l'applicazione del citato regime, il suo mantenimento o la sua revoca;

- svolgere le attività di rafforzata verifica della clientela nei casi in cui - per circostanze oggettive, ambientali o soggettive - è particolarmente elevato il rischio di riciclaggio. Negli altri casi il Responsabile Antiriciclaggio verifica l'adeguatezza del processo di rafforzata verifica condotto dalle strutture di linea e i relativi esiti;
- porre particolare attenzione: all'adeguatezza dei sistemi e delle procedure interne in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione nonché dei sistemi di individuazione, valutazione e segnalazione delle operazioni sospette; all'efficace rilevazione delle altre situazioni oggetto di obbligo di comunicazione nonché all'appropriata conservazione della documentazione e delle evidenze richieste dalla normativa;
- condurre verifiche sulla funzionalità del processo di segnalazione e sulla congruità delle valutazioni effettuate dal primo livello sull'operatività della clientela ed assicurare un adeguato supporto al Delegato SOS, effettuando le valutazioni preliminari delle segnalazioni di operazioni sospette inoltrate dalla Rete (filiale e area) nonché fornendo ulteriori informative utili ai fini della valutazione di segnalazione di operazioni sospette;
- prestare supporto e assistenza agli organi aziendali e all'alta direzione;
- valutare in via preventiva il rischio di riciclaggio connesso all'offerta di prodotti e servizi nuovi;
- verificare l'affidabilità del sistema informativo, per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati e segnalazione delle operazioni sospette;
- trasmettere mensilmente alla UIF i dati aggregati (cd flusso SARA) concernenti l'operatività complessiva della Banca;
- trasmettere alla UIF, sulla base delle istruzioni dalla stessa emanate, le comunicazioni oggettive concernenti operazioni a rischio di riciclaggio;
- curare, in raccordo con le altre funzioni aziendali competenti in materia di formazione (Responsabile Risorse Umane), la predisposizione di un adeguato piano di formazione, finalizzato a conseguire un aggiornamento su base continuativa del personale;
- informare tempestivamente gli organi aziendali di violazioni o carenze rilevanti riscontrate nell'esercizio dei relativi compiti;
- predisporre flussi informativi diretti agli organi aziendali e all'alta direzione. In tale contesto, il Servizio Antiriciclaggio presenta, almeno una volta l'anno, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale una relazione sulle iniziative intraprese, sulle disfunzioni accertate e sulle relative azioni correttive da intraprendere nonché sull'attività formativa del personale, proponendo per l'approvazione del Consiglio di Amministrazione un piano di attività da svolgere nel corso dell'anno. Nella relazione confluiscono anche i risultati dell'esercizio di autovalutazione;
- collaborare, in qualità di presidio aziendale specialistico antiriciclaggio, con le Autorità di Vigilanza e Investigative. In particolare, curare la predisposizione e l'inoltro delle segnalazioni al MEF e/o riscontro a specifiche richieste con riferimento delle infrazioni ex art. 49 del d.lgs 231/2007;
- trasmettere alla Banca d'Italia, entro il 30 aprile di ciascun anno, la relazione del Servizio Antiriciclaggio, approvata dagli organi aziendali.

Con riferimento alle modalità di svolgimento delle suddette attività si fa rinvio al Regolamento interno del Servizio Antiriciclaggio.

4.3 RESPONSABILE/DELEGATO SOS

Sono affidate al Delegato SOS le seguenti responsabilità:

- valutare, alla luce di tutti gli elementi disponibili, le operazioni sospette comunicate dal punto operativo o unità organizzativa o struttura competente alla gestione concreta dei rapporti con la clientela (cd. primo livello), acquisendo ogni informazione utile per l'analisi delle operazioni anomale;
- valutare, alla luce di tutti gli elementi disponibili, le operazioni sospette di cui sia altrimenti venuto a conoscenza nell'ambito della propria attività;
- trasmettere alla UIF le segnalazioni ritenute fondate, omettendo l'indicazione dei nominativi dei soggetti coinvolti nella procedura di segnalazione dell'operazione. Il Delegato SOS svolge un ruolo di interlocuzione con la UIF e con le Autorità Investigative corrispondendo tempestivamente alle eventuali richieste di approfondimento provenienti dalle stesse;
- mantenere evidenza delle valutazioni effettuate nell'ambito della procedura, anche in caso di mancato invio della segnalazione alla UIF;
- comunicare, con modalità organizzative idonee ad assicurare il rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa di riferimento, l'esito della propria valutazione al soggetto responsabile di primo livello che ha dato origine alla segnalazione;
- comunicare, nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal Decreto Antiriciclaggio sull'identità dei soggetti che prendono parte alla procedura di segnalazione delle operazioni, informazioni sui nominativi dei clienti oggetto di segnalazione di operazioni sospette ai responsabili delle strutture competenti per l'attribuzione o l'aggiornamento del profilo di rischio dei clienti stessi.

4.4 SERVIZIO DI INTERNAL AUDIT

I presidi di controllo di terzo livello sono affidati al Servizio di Internal Audit.

Esso verifica in modo continuativo il grado di adeguatezza dell'assetto organizzativo aziendale e la sua conformità rispetto alla disciplina di riferimento nonché vigila sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni in materia.

In particolare, l'Internal Audit, attraverso controlli sistematici anche di tipo ispettivo, provvede a:

- pianificare (Piano Audit annuale) gli interventi, sia a distanza che ispettivi, per consentire che tutte le strutture operative periferiche e centrali siano sottoposte a verifica in un congruo arco di tempo;
- verificare il costante rispetto dell'obbligo di adeguata verifica, sia nella fase di instaurazione del rapporto, che nello svilupparsi nel tempo della relazione;
- verificare l'effettiva acquisizione e l'ordinata conservazione dei dati e documenti prescritti dalla normativa;
- accertare l'effettivo grado di coinvolgimento del personale nonché dei responsabili delle strutture centrali e periferiche, nell'attuazione degli obblighi di comunicazione e segnalazione;
- svolgere interventi di follow up al fine di assicurarsi dell'avvenuta adozione degli interventi correttivi delle carenze e irregolarità riscontrate e della loro idoneità a evitare analoghe situazioni nel futuro;

- fornire agli organi aziendali, almeno annualmente, compiute informazioni sull'attività svolta e sui relativi esiti, fermo restando il rispetto del principio di riservatezza in materia di segnalazione di operazioni sospette.

Gli interventi di audit sono più frequenti nei confronti delle strutture maggiormente esposte ai rischi di riciclaggio nonché con riferimento ai rapporti a profilo di rischio "alto".

Con riferimento alle modalità di svolgimento delle suddette attività si fa rinvio al Regolamento interno del Servizio.

4.5 ALTO DIRIGENTE

La Banca ha individuato nel Direttore Generale l'alto dirigente con il compito di seguire i rapporti con la clientela a rischio elevato.

Il Direttore Generale può delegare tale compito ad altro dipendente in possesso di idonei requisiti di esperienza professionalità nonché idonea conoscenza del livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo complessivo cui è esposta la Banca. Egli è dotato di un livello di autonomia sufficiente ad assumere decisioni in grado di incidere su questo livello di rischio. La delega è formalizzata per iscritto.

L'alto dirigente autorizza:

- l'avvio o la prosecuzione del rapporto continuativo ovvero l'esecuzione dell'operazione occasionale riconducibile a cliente o titolare effettivo che rientrano nella definizione di PEP. Egli valuta l'esposizione al rischio di riciclaggio della PEP e il grado di efficacia dei presidi aziendali in essere per mitigare il rischio
- autorizza l'apertura o la prosecuzione di rapporti continuativi o l'esecuzione di occasionali con altri soggetti ad alto rischio effettuando preventivamente una valutazione circa l'adeguatezza delle misure e dei presidi adottati per mitigare in maniera efficace il rischio connesso al rapporto
- in caso di apertura di rapporti di corrispondenza con sede in Paesi terzi l'alto dirigente non coincide con il dirigente che ha promosso l'apertura del rapporto d'affari con il rispondente. In caso di coincidenza il Direttore Generale provvede alla nomina di altro dirigente in possesso dei requisiti richiesti. L'alto dirigente verifica l'adeguatezza delle misure adottate per mitigare in maniera efficace il rischio connesso al rapporto di corrispondenza

4.6 PRESIDI IN MATERIA DI RETE DISTRIBUTIVA

La Banca non offre i propri servizi attraverso consulenti finanziari, reti di agenti in attività finanziaria nonché altri soggetti convenzionati e agenti legati alla stessa da specifici vincoli contrattuali.

L'offerta è affidata alla rete diretta delle proprie filiali o di altre strutture interne della Banca.

Qualora la Banca decidesse avviare nuovi canali di distribuzione, il Servizio Antiriciclaggio sarà coinvolto nell'ambito della valutazione dei rischi coerentemente con le politiche interne adottate in materia di governo dei nuovi prodotti/servizi/canali.

4.7 SCELTE ADOTTATE IN TEMA DI ESTERNALIZZAZIONI

La Banca ha deciso di non affidare lo svolgimento dei controlli in ambito antiriciclaggio a soggetti esterni dotati di idonei requisiti in termini di professionalità, autorevolezza e

indipendenza avendo a disposizione le competenze tecniche e gestionali necessarie per monitorare nel continuo le attività affidate a soggetti esterni.

In ogni caso, qualora la Banca decidesse di ricorrere – in tutto o in parte – all'esternalizzazione di attività di controllo in ambito antiriciclaggio si adopererà affinché detto modello non pregiudichi la qualità complessiva del sistema dei controlli.

Con riguardo invece ai sistemi informatici (cfr. par. 4.7), in ottemperanza alle disposizioni in materia di esternalizzazioni, la Banca utilizza primari fornitori nel rispetto delle previsioni in materia previste dalla Circolare 285/2013.

Con riferimento a detti sistemi, la Banca per il tramite del Servizio Antiriciclaggio verifica comunque il funzionamento del sistema informativo.

Con riferimento al sistema di gestione del profilo di rischio, la Banca per il tramite del Servizio Antiriciclaggio analizza il funzionamento nonché le modalità con cui il sistema combina i fattori di rischio per ottenere il profilo di rischio al fine di attestare la rispondenza dei fattori e criteri previsti dal sistema informatico con le politiche, gli orientamenti strategici in materia di adeguata verifica nonché con i fattori rilevanti e le misure definiti dalla Banca.

4.8 SUPPORTI INFORMATICI

Le procedure strutturate di raccolta dei dati e delle informazioni attraverso specifici questionari, ed i connessi supporti per l'elaborazione del profilo di rischio tramite algoritmi predefiniti in grado di assegnare in automatico il profilo di rischio del cliente, sono indispensabili per assicurare la coerenza e l'efficacia dei presidi antiriciclaggio ma non possono mai sostituirsi al prudente apprezzamento del soggetto che è preposto all'adeguata verifica ed al monitoraggio nel tempo del rapporto continuativo.

Le procedure informatiche di supporto adottate dalla Banca sono rappresentate dal sistema GIANOS, che si articola nei seguenti moduli:

- “Kyc – Know Your Customer” che consente di compilare il questionario elettronico sull'adeguata verifica della clientela (Questionario Kyc) e - nel contempo - di profilare la clientela in occasione dell'apertura di un rapporto continuativo o dell'esecuzione di un'operazione occasionale;
- “Profili di Rischio” che funge quale ausilio alla gestione delle attività rivolte al monitoraggio del profilo di rischio del cliente: il modulo consente, infatti, di determinare il punteggio di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo del cliente e attribuire una fascia all'interno della quale questi possa essere classificato in modo da poter eseguire, nei suoi confronti, delle verifiche più o meno incisive;
- “Valutazione inattesi” che è dedicato alla valutazione delle operazioni estratte tramite la procedura batch dalla procedura di generazione di indici di anomalia per operazioni sospette;
- “Usura”, quale ausilio ad una efficace individuazione di operazioni di usura. Il modulo genera specifiche pratiche di inatteso nel modulo “Valutazione inattesi” di cui al punto precedente;
- “Controlli interni”, rivolto al controllo dei processi per la gestione delle anomalie e delle fasi di istruttoria delle SOS nonché dei profili di rischio e delle registrazioni AUI;
- “Diagnostico AUI”, rivolto al controllo delle registrazioni effettuate in Archivio Unico Informatico, mediante ricerche che mirano a fornire un'analisi di correttezza -

formale e logica - nonché un'analisi andamentale relativa all'utilizzo delle causali analitiche, al fine di monitorare potenziali omissioni di registrazioni in A.U.I.

Con riferimento agli obblighi di conservazione dei dati e delle informazioni (cfr. par. 8) la Banca adotta il sistema messo a disposizione da Cedacri che rilascia specifica attestazione di conformità agli standard previsti dall'Autorità di Vigilanza.

5. VALUTAZIONE DEI RISCHI DI RICICLAGGIO

5.1 PRINCIPI GENERALI

Le nuove disposizioni di vigilanza richiedono agli intermediari un'analisi complessiva –su base periodica- dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo a cui sono potenzialmente esposti.

L'obiettivo del processo di autovalutazione è quello di identificare, analizzare e valutare le minacce di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, individuando quelle più rilevanti e i metodi di svolgimento di tali attività criminali (cd rischio inerente), le criticità del sistema di prevenzione adottato (cd. vulnerabilità) e quindi i settori che, al netto delle mitigazioni già in essere, espongono maggiormente la Banca a tali rischi (cd. rischio residuo).

La valutazione è documentata, periodicamente aggiornata e messa a disposizione delle autorità di vigilanza ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni e dei rispettivi poteri in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

La Banca conduce annualmente un'autovalutazione del rischio di riciclaggio cui è esposta sulla base di una metodologia che comprende le seguenti macro-attività:

- identificazione del rischio inerente, tenendo in considerazione anche gli elementi forniti da fonti informative esterne;
- analisi delle vulnerabilità, analizzando l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, dei presidi di prevenzione e monitoraggio rispetto ai rischi al fine di individuare eventuali vulnerabilità;
- determinazione del rischio residuo, valutando il livello di rischio cui sono esposti in ragione del livello di rischio inerente e della robustezza dei presidi di mitigazione;
- azioni di rimedio, adottando appropriati interventi correttivi a fronte delle eventuali criticità esistenti e opportune misure di prevenzione e mitigazione del rischio di riciclaggio.

La Banca conduce altresì la suddetta autovalutazione in occasione dell'apertura di nuove linee di business o di cambiamenti rilevanti nei rischi esistenti, nell'operatività o nella struttura organizzativa o societaria.

L'esercizio di autovalutazione è condotto a cura del Servizio Antiriciclaggio che trasmette il relativo documento finale alla Banca d'Italia, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento della valutazione.

5.2 MODALITÀ DI CONDUZIONE DELLA VALUTAZIONE

L'autovalutazione è svolta valutando l'esposizione al rischio di coinvolgimento in fenomeni di riciclaggio per ogni linea di business considerata rilevante, tenendo in considerazione i fattori di rischio specifici ed il principio di proporzionalità.

I criteri per l'individuazione delle linee di business sono definiti in ragione della natura, organizzazione, specificità e complessità operativa della Banca.

La Banca illustra, nel documento di autovalutazione, le ragioni che hanno portato all'individuazione delle specifiche linee di business e del peso attribuito a ciascuna linea rispetto all'operatività complessiva.

Nell'esercizio di autovalutazione sono coinvolti i seguenti organi e funzioni aziendali:

- il coordinamento del progetto è stato assicurato dal Servizio Antiriciclaggio, il quale ha altresì acquisito le informazioni relative al contesto esterno di riferimento;
- i dati e le informazioni relativi alla clientela ed ai servizi offerti dalla Banca sono raccolti con la collaborazione delle strutture commerciali;
- la fase di elaborazione dei dati raccolti, di valutazione del rischio inerente e di analisi delle vulnerabilità attuali è svolta dal Servizio Antiriciclaggio;
- la fase di predisposizione degli esiti del processo, in termini di valutazione del rischio residuo e di individuazione delle iniziative di adeguamento necessarie, beneficia del contributo della Compliance, del Risk Management e del Servizio Internal Audit;
- la fase di discussione collegiale degli esiti del processo di autovalutazione coinvolge, nell'ambito di incontri dedicati, tutte le funzioni e gli organi in precedenza richiamati;
- l'approvazione delle misure di adeguamento è demandata al Consiglio di Amministrazione, supportato dalle valutazioni del Collegio Sindacale.

5.3 INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO INERENTE, DELLE VULNERABILITÀ E DEL RISCHIO RESIDUO

La Banca valuta il rischio inerente e ne assegna il relativo livello tenendo conto dei seguenti fattori rilevanti:

- operatività: il volume e l'ammontare delle transazioni e l'operatività tipica;
- prodotti e servizi: i prodotti e servizi offerti e il mercato di riferimento;
- clientela: la tipologia di clientela, con particolare riguardo ai clienti classificati ad alto rischio;
- canali distributivi: i canali distributivi utilizzati per l'apertura e il mantenimento dei rapporti e per la vendita di prodotti e servizi;
- area geografica e paesi di operatività: il rischio geografico è valutato con riferimento alla clientela nonché all'operatività posta in essere con l'estero.

La Banca individua e valuta, susseguentemente, le vulnerabilità dei presidi prendendo in considerazione le indicazioni e le valutazioni provenienti dalle funzioni aziendali di controllo nonché dalle autorità di vigilanza ed attribuendole il relativo livello tenendo conto dei punti di debolezza eventualmente individuati, con l'esplicitazione delle motivazioni che hanno determinato il punteggio.

La Banca determina il livello di rischio residuo attraverso la combinazione dei giudizi di rischio inerente e di vulnerabilità, per ogni linea di business ed a livello complessivo.

5.4 AZIONE DI RIMEDIO

La Banca, una volta determinato il livello di rischio residuo delle linee di business e di quello complessivo, individua le iniziative correttive o di adeguamento da adottare per prevenire e mitigare i rischi residui.

Le azioni di rimedio, accompagnate dalla descrizione degli elementi di valutazione considerati, delle analisi poste in essere e delle iniziative correttive o di adeguamento individuate, sono approvate dal Consiglio di Amministrazione.

6. CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA E FATTORI DI RISCHIO

6.1 PRINCIPI GUIDA

L'approccio basato sul rischio è il principio cardine che orienta le scelte della Banca nell'individuare, valutare e gestire tutti i rischi rilevanti connessi con il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.

In base a detto principio, l'intensità e l'estensione degli obblighi di adeguata verifica posti in essere dalla Banca sono modulati secondo il grado di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associato al singolo cliente, al prodotto o al servizio offerto.

In tema di adeguata verifica, la Banca si attiene ai seguenti principi guida:

- la conoscenza del cliente è cruciale - L'adeguata verifica della clientela, e il relativo monitoraggio nel tempo, costituiscono un passaggio fondamentale per l'applicazione degli obblighi antiriciclaggio. Uno dei principi portanti del sistema di prevenzione e rilevazione di operazioni di riciclaggio adottato dalla Banca è costituito proprio dalla necessità della conoscenza della clientela, sin dall'inizio della relazione d'affari (ovvero in relazione al compimento di operazioni occasionali);
- la verifica deve essere adeguata e riscontrata - La conoscenza del cliente deve essere "adeguata": se insufficiente, espone ai rischi di riciclaggio e alle sanzioni di legge; se eccessiva, rischia di produrre inefficienza. La verifica deve consentire di superare ogni barriera che si frappone alla ricerca del beneficiario finale del rapporto e delle disponibilità ivi depositate e movimentate. Le informazioni relative al cliente, all'esecutore e al titolare effettivo, devono essere riscontrate tramite una fonte affidabile e indipendente;
- la profondità e l'estensione degli adempimenti sono coerenti con il profilo del cliente - l'individuazione della profondità ed estensione degli adempimenti di prevenzione e monitoraggio -per il tramite dell'attribuzione ad ogni cliente, sulla base delle informazioni acquisite e delle analisi effettuate, dello specifico profilo di rischio -sono il risultato a cui tende il processo di adeguata verifica. Profondità ed estensione di detti adempimenti, ivi inclusi i casi in cui occorre verificare la congruità del profilo di rischio assegnato in presenza di eventi o circostanze che siano suscettibili di modificarlo, sono definiti ex-ante dalla Banca.

6.2 CRITERI GENERALI E FONTI INFORMATIVE UTILI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La Banca ha individuato –anche avvalendosi come strumenti di ausilio, degli indicatori di anomalia e delle comunicazioni in materia di prevenzione del finanziamento del terrorismo pubblicate dalla UIF - i seguenti criteri generali e relative fonti informative utili per la valutazione del rischio:

A) Criteri generali aventi carattere trasversale

- approccio basato sul rischio non ammesso a giustificazione di condotte che si traducano in inadempimento di obblighi puntualmente definiti da previsioni di legge o dalle disposizioni Banca d'Italia;
- massima coerenza di comportamento all'interno dell'intera struttura della Banca;
- elevata tracciabilità delle verifiche svolte e delle valutazioni effettuate;
- utilizzo lecito di ogni possibile fonte e documento utile, al fine di trarre informazioni per l'individuazione del profilo di rischio della clientela.

B) Criteri generali di valutazione concernenti il cliente

- ambito di attività e caratteristiche del cliente, del titolare effettivo e, ove rilevante, dell'esecutore;
- paese o area geografica nei quali il cliente o il titolare effettivo hanno la propria sede o la residenza o il domicilio o la localizzazione dell'attività svolta;
- paese o area geografica dai quali provengono i fondi;
- paesi con i quali il cliente o il titolare effettivo e, ove rilevante, l'esecutore hanno collegamenti significativi;
- comportamento tenuto dal cliente o dall'esecutore al momento dell'apertura di rapporti continuativi ovvero del compimento di operazioni;
- finalità della costituzione di un cliente diverso da una persona fisica, scopi che persegue e modalità attraverso cui opera per raggiungerli;
- forma giuridica adottata, sempre con riferimento ad un cliente diverso da una persona fisica, soprattutto se essa presenti particolari elementi di complessità od opacità;
- presenza del cliente e/o titolare effettivo nelle "liste" delle persone e degli enti associati ad attività di finanziamento del terrorismo adottate dalla Commissione europea;

C) Criteri generali di valutazione concernenti il rapporto o l'operazione

- struttura del prodotto o del servizio offerto, in termini di trasparenza e complessità;
- canali attraverso cui il prodotto o servizio offerto è distribuito;
- eventuale coinvolgimento nel prodotto o servizio offerto di una pluralità di parti o di paesi;
- grado di novità del prodotto o servizio offerto, soprattutto in presenza di nuove tecnologie o nuovi metodi di pagamento;
- utilizzo di contante e presenza di operazioni di importo elevato;
- ragionevolezza del rapporto continuativo o dell'operazione in relazione all'attività svolta e al complessivo profilo economico del cliente e del titolare effettivo e della natura e dello scopo del rapporto;
- valutazioni comparative con l'operatività di soggetti con similari caratteristiche professionali o dimensionali, di settore economico, di area geografica.

D) Criteri generali di valutazione inerenti al paese o all'area geografica

- tasso di criminalità del paese ed efficacia del suo sistema investigativo e giudiziario, nel caso di fondi provenienti da un paese terzo;
- scopo e della natura del rapporto, nel caso di fondi ricevuti da o inviati a paesi terzi associati ad attività terroristiche;
- adeguatezza dei presidi di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo ed efficacia dei controlli di vigilanza, ove il cliente sia un intermediario bancario o finanziario estero.

E) Fonti informative utili alla valutazione del rischio

- rapporti di valutazione reciproca adottati dal GAFI o da analoghi organismi internazionali;

- l'elenco pubblicato dal GAFI dei paesi a rischio elevato e non collaborativi;
- relazioni pubblicate dal Fondo Monetario Internazionale nell'ambito del programma di valutazione del settore finanziario (Financial Sector Assessment Programme, FSAP);
- rapporti approvati dal Global Forum dell'OCSE in materia di trasparenza fiscale e di scambio di informazioni;
- valutazioni OCSE sull'impegno dei paesi nello scambio automatico delle informazioni basato sul cd. "Common Reporting Standard";
- Supranational Risk Assessment Report della Commissione europea;
- Analisi nazionale del rischio del Comitato di sicurezza finanziaria;
- relazioni annuali dei vari organi giudiziari in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario;
- relazioni annuali della Direzione Nazionale Antimafia;
- relazioni annuali sull'attività della Direzione Investigativa Antimafia;
- relazioni annuali sull'attività delle Forze di Polizia, lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e la criminalità organizzata;
- comunicazioni e provvedimenti sanzionatori delle autorità di vigilanza;
- indicatori, schemi di anomalia e casistiche di riciclaggio UIF;
- informazioni rilevanti provenienti da istituti di statistica;
- informazioni rilevanti provenienti da fonti giornalistiche autorevoli;
- altre fonti informative finalizzate a verificare se il paese è soggetto a sanzioni finanziarie, embargo o misure correlate al finanziamento del terrorismo o alla proliferazione delle armi di distruzione di massa.

6.3 FATTORI DI RISCHIO BASSO

La Banca considera a basso rischio di riciclaggio, tenuto conto delle caratteristiche della propria clientela alla luce dei criteri definiti nella normativa di riferimento, e – dunque- applica misure semplificate di adeguata verifica, nei seguenti casi¹:

A) Fattori di basso rischio relativi al cliente, esecutore e titolare effettivo

- società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte ad obblighi di comunicazione che includono quelli di assicurare un'adeguata trasparenza della titolarità effettiva;
- pubbliche amministrazioni ovvero istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche, conformemente al diritto dell'Unione europea;
- clienti o titolare effettivo che sono residenti o abbiano la sede principale delle proprie attività ovvero rilevanti collegamenti con paesi o aree geografiche a basso rischio, in base ai criteri della lettera C);

¹ Le misure di adeguata verifica semplificata non trovano applicazione quando: sussistono dubbi, incertezze o incongruenze in relazione ai dati identificativi e alle informazioni acquisite in sede di identificazione del cliente, dell'esecutore ovvero del titolare effettivo; vengono meno le condizioni per l'applicazione delle misure semplificate, in base agli indici di rischio; le attività di monitoraggio sulla complessiva operatività del cliente e le informazioni acquisite nel corso del rapporto inducono a escludere la presenza di una fattispecie a basso rischio; sussiste comunque il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

- intermediari bancari e finanziari italiani². Nel valutare la sussistenza in concreto di un basso rischio, la Banca considera, tra l'altro, l'eventuale adozione, nei confronti dell'intermediario, di sanzioni di vigilanza o di misure di intervento per inosservanza degli obblighi antiriciclaggio;
- intermediari bancari e finanziari comunitari o con sede in un paese terzo con un efficace regime di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Nel valutare la sussistenza in concreto di un basso rischio, la Banca considera, tra l'altro, l'eventuale adozione, nei confronti dell'intermediario, di sanzioni di vigilanza o di misure di intervento per inosservanza degli obblighi antiriciclaggio.

B) Fattori di basso rischio relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione

- contratti di assicurazione vita rientranti nei rami indicati dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, quando il premio annuale non eccede 1.000 euro o il premio unico non è di importo superiore a 2.500 euro;
- forme pensionistiche complementari disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, se esse non prevedono clausole di riscatto diverse da quelle previste dall'articolo 14 del medesimo decreto e non possono servire da garanzia per un prestito al di fuori delle ipotesi previste dalla legge;
- regimi di previdenza o sistemi analoghi che versano prestazioni pensionistiche ai dipendenti, in cui i contributi sono versati tramite detrazione dalla retribuzione e che non permettono ai beneficiari di trasferire i propri diritti;
- prodotti o servizi finanziari che offrono servizi opportunamente definiti e circoscritti a determinate tipologie di clientela, volti a favorire l'inclusione finanziaria;
- prodotti in cui i rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sono mitigati da fattori, quali limiti di spesa o trasparenza della titolarità. Si fa riferimento a prodotti e servizi poco esposti a un possibile utilizzo per fini illeciti. Rilevano in tale ambito prodotti con funzionalità limitate (es., con una soglia predeterminata di operatività o subordinati all'acquisto di uno specifico bene o servizio per il consumatore) e che non consentano l'anonimato o l'occultamento dell'identità del cliente e/o del titolare effettivo.

C) Fattori di basso rischio geografici relativi alla registrazione, alla residenza o allo stabilimento in

- paesi comunitari;
- paesi terzi dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio, di livello analogo a quelli previsti dalla direttiva antiriciclaggio e che sono associati a bassi livelli di commissione dei reati presupposto;

² Limitatamente a: banche; Poste italiane S.p.a.; istituti di moneta elettronica (IMEL); istituti di pagamento (IP); società di intermediazione mobiliare (SIM); società di gestione del risparmio (SGR); società di investimento a capitale variabile (SICAV); società di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare (SICAF); intermediari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 TUB; Cassa depositi e prestiti S.p.a.; imprese di assicurazione, che operano nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, CAP; i soggetti eroganti micro-credito, ai sensi dell'articolo 111 TUB; i confidi e gli altri soggetti di cui all'articolo 112 TUB; i soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 30 aprile 1999, n. 130, con riferimento alle operazioni di cartolarizzazione di crediti disciplinate dalla medesima legge; le succursali insediate di intermediari bancari e finanziari e di imprese assicurative, aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo; gli intermediari bancari e finanziari e le imprese assicurative aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica italiana.

- paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti³ valutano essere caratterizzati da un basso livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose;
- paesi terzi che, sulla base di fonti autorevoli e indipendenti⁴ (es. rapporti di valutazione reciproca ovvero rapporti pubblici di valutazione dettagliata), siano dotati di un efficace sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

6.4 FATTORI DI RISCHIO ELEVATO

La Banca applica misure rafforzate di adeguata verifica della clientela quando sussista un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, risultante da specifiche previsioni normative oppure da una propria autonoma valutazione.

La Banca considera a elevato rischio di riciclaggio, tenuto conto delle caratteristiche della propria clientela alla luce dei criteri definiti nella normativa di riferimento, e dunque applica misure rafforzate di adeguata verifica, nei seguenti casi:

Sono considerate a elevato rischio di riciclaggio, come indicato dal D.Lgs 231/07 all'art 24/5, le seguenti fattispecie per le quali si applicano misure rafforzate di adeguata verifica:

- Rapporti continuativi, operazioni con Clienti, relativi titolari effettivi o relativi esecutori che siano persone politicamente esposte. Al riguardo si precisa che le misure di adeguata verifica rafforzata non trovano applicazione nel caso in cui le predette persone politicamente esposte agiscono in veste di organi delle pubbliche amministrazioni. In dette ipotesi, la Banca può adottare misure di adeguata verifica ordinarie o semplificate della clientela, appartenente alla pubblica amministrazione, qualora ne ricorrano i presupposti;
- Rapporti continuativi, prestazioni professionali e operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio;
- Rapporti di corrispondenza transfrontalieri, che comportano l'esecuzione di pagamenti, con ente creditizio o istituto finanziario corrispondente di un Paese terzo,

Per l'applicazione delle misure rafforzate di adeguata verifica sono altresì considerati i seguenti ulteriori fattori:

A) Fattori di rischio elevato relativi al cliente, esecutore e titolare effettivo

- rapporti continuativi instaurati in circostanze anomale, in cui –ad esempio- il cliente o l'esecutore sono riluttanti nel fornire le informazioni richieste, variano

³ Esempi di fonti autorevoli e indipendenti sono le "Analisi nazionali del rischio" (cd. *National Risk Assessment*); le relazioni pubblicate da autorità investigative e giudiziarie; i rapporti adottati dall'OCSE in merito all'attuazione della Convenzione contro le pratiche di corruzione; i rapporti mondiali sulla droga (*World Drug Report*) pubblicati dall'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine.

⁴ Esempi di fonti autorevoli e indipendenti sono i rapporti di valutazione reciproca adottati dal GAFI o da organismi internazionali analoghi (es., MoneyVal); l'elenco del GAFI dei Paesi a rischio elevato e non collaborativi; i rapporti adottati dal Fondo Monetario Internazionale nell'ambito del programma di valutazione del settore finanziario (Financial Sector Assessment Programme, FSAP); le informazioni provenienti dalle autorità di vigilanza, quali quelle contenute nelle motivazioni dei provvedimenti sanzionatori.

ripetutamente le informazioni fornite, danno informazioni incomplete o erranee o non producono documentazione sulla propria identità oppure chiedono di effettuare una o più operazioni occasionali nonostante l'apertura di un rapporto continuativo risulterebbe economicamente più ragionevole;

- cliente o titolare effettivo residenti o con sede principale delle proprie attività ovvero rilevanti collegamenti con paesi a rischio elevato di cui alla successiva lettera C) e non sussista una valida ragione economica o legale che giustifichi la tipologia di rapporto continuativo o di operazione richiesti oppure ove le necessità finanziarie del cliente possano essere più propriamente soddisfatte nel paese di residenza o in cui il cliente ha sede;
- sussistenza con riferimento al cliente, al titolare effettivo e all'esecutore, di indici reputazionali negativi quali: procedimenti penali, quando questa informazione è notoria o comunque nota e non coperta da obblighi di segretezza che ne impediscano l'utilizzo; procedimenti per danno erariale; procedimenti per responsabilità amministrativa (D.lgs. 231/2001); sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni antiriciclaggio; sussistenza di precedenti segnalazioni di operazioni sospette; notizie negative provenienti dai media o da altre fonti informative, ove fondate e attendibili; attività esercitata, anche in passato, dal cliente e dal titolare effettivo e quelle riguardanti soggetti notoriamente legati al cliente o al titolare effettivo (es. rapporti familiari o d'affari);
- ricorrenza di nominativi nelle liste delle persone o degli enti associati ai fini dell'applicazione degli obblighi di congelamento previsti dai Regolamenti comunitari o dai decreti adottati ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
- strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale, quali trust, società fiduciarie, fondazioni e ulteriori soggetti giuridici che possono favorire l'anonimato e permettere rapporti con banche di comodo o con società aventi azionisti fiduciari⁵;
- utilizzo improprio delle società veicolo per schermare la titolarità effettiva di determinate attività, ostacolando la corretta ricostruzione dei flussi finanziari da queste generati;
- società che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate da fiduciari (cd. *nominee shareholder*). Si fa riferimento, nella prima ipotesi, a casi di società costituite o patrimonializzate attraverso strumenti al portatore, soprattutto se emessi in paesi esteri che, in base alle valutazioni condotte dal GAFI o da analoghi organismi internazionali, presentano rating sfavorevoli⁶ in materia di obblighi di trasparenza di strutture societarie e trust;
- tipo di attività economica caratterizzata da elevato utilizzo di contante, quali il settore dei compro oro, di cambio valuta, del gioco o delle scommesse, attività prestata da agenti in attività finanziaria e "soggetti convenzionati e agenti" nel servizio di rimessa di denaro;

⁵ Specifica attenzione è posta a strutture societarie e trust qualificabili come veicoli di interposizione aventi sede in paesi che, in esito alle valutazioni condotte dal GAFI o da analoghi organismi internazionali, presentano *rating* sfavorevoli in relazione alle Raccomandazioni nn. 24 e 25 e al "Risultato immediato" (*Immediate Outcome*) n. 5 (29) in materia di obblighi di trasparenza di strutture societarie e trust. Si considerano altresì a elevato rischio le entità aventi sede in paesi che presentano valutazioni negative del *Global Forum* dell'OCSE sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali. Con riferimento alle società fiduciarie, la vigilanza della Banca d'Italia costituisce un fattore di mitigazione del rischio, che può determinare l'applicazione di misure ordinarie di adeguata verifica.

⁶ In relazione alle Raccomandazioni n. 24 e n. 25 e al Risultato immediato (*Immediate Outcome*) n. 5

- tipo di attività economica riconducibile a settori particolarmente esposti a rischi di corruzione, quali ad esempio, settori economici interessati dall'erogazione di fondi pubblici, anche di origine comunitaria, appalti pubblici, sanità, edilizia, commercio di armi, difesa, industria bellica, industria estrattiva, raccolta e smaltimento dei rifiuti, produzione di energie rinnovabili;
- tipo di attività riconducibile ad altri settori economici a maggior rischio individuati dalla Banca;
- cliente o titolare effettivo che ricoprono cariche pubbliche in ambiti non ricompresi dalla nozione di PEP ma per i quali comunque sussiste una rilevante esposizione al rischio di corruzione, quali, ad esempio, amministratori locali, soggetti con ruoli apicali nella pubblica amministrazione o in enti pubblici, consorzi e associazioni di natura pubblicistica;
- assetto proprietario anomalo o eccessivamente complesso data la natura dell'attività svolta, specie ove presenti particolari elementi di complessità od opacità che impediscano o ostacolino l'individuazione del titolare effettivo o del reale oggetto sociale o di eventuali collegamenti azionari o finanziari con soggetti aventi sede in aree geografiche a rischio elevato;

B) Fattori di rischio elevato relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione

- servizi con un elevato grado di personalizzazione, offerti a una clientela dotata di un patrimonio di rilevante ammontare, quali ad esempio servizi di gestione patrimoniale prestati a favore di clientela con elevate disponibilità economiche, specie se provenienti da settori economici ad alto rischio;
- prodotti od operazioni che potrebbero favorire l'anonimato ovvero favorire l'occultamento dell'identità del cliente o del titolare effettivo, quali ad esempio, carte prepagate anonime emesse da intermediari esteri, azioni al portatore, operazioni riconducibili a servizi connessi alla conversione di valuta legale in valuta virtuale e viceversa;
- operazioni caratterizzate da importi insolitamente elevati;
- operazioni in contante frequenti e ingiustificate, caratterizzate dall'utilizzo di banconote in euro di grosso taglio ovvero dalla presenza di biglietti danneggiati o contraffatti;
- operazioni di versamento di contante o valori provenienti dall'estero di importo complessivo pari o superiore al controvalore di 10.000 euro;
- operazioni rispetto alle quali sussistono dubbi circa le loro finalità;
- rapporti continuativi od operazioni occasionali a distanza, non assistiti da procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall'Agenzia per l'Italia digitale;
- pagamenti ricevuti da terzi privi di un evidente collegamento con il cliente o con la sua attività quali, a titolo esemplificativo, il pagamento di fatture effettuato da parte di terzi estranei al rapporto negoziale o triangolazioni di natura commerciale non supportate da idonea documentazione giustificativa, oppure ricezione di garanzie, specie se provenienti dall'estero e per importi rilevanti, da parte di terzi privi di collegamento con il cliente;

- prodotti e pratiche commerciali di nuova generazione, che includono l'utilizzo di meccanismi di distribuzione o di tecnologie innovativi per prodotti nuovi o preesistenti;
- prestiti (compresi mutui) garantiti dal valore di attività in altri paesi, in particolar modo in quei paesi in cui è difficile appurare se il cliente sia il legittimo titolare delle garanzie reali (collateral) o laddove non sia agevole verificare l'identità delle parti che garantiscono il prestito.

C) Fattori di rischio elevato geografici

- paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti ritengono carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio e altri tipi di rischio⁷, come definiti in Allegato;
- paesi e aree geografiche valutati ad elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose da fonti autorevoli e indipendenti⁸;
- paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe adottate dai competenti organismi nazionali e internazionali⁹ come definiti in Allegato;
- paesi e aree geografiche che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche¹⁰ come definiti in Allegato;
- paesi valutati da fonti autorevoli e indipendenti come carenti sotto il profilo della conformità agli standard internazionali sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali¹¹ come definiti in Allegato;
- rapporti e/o le operazioni occasionali che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio come definiti in Allegato.

6.5 CASI PER I QUALI LA BANCA SI ASTIENE DALL'ACCENDERE RAPPORTI (CLIENTI BLACK LIST)

È fatto divieto di accendere o proseguire rapporti continuativi o accogliere la richiesta di operazioni nei seguenti casi:

- riconducibili a soggetti interessati da procedimenti penali per i reati presupposto del d.lgs. n. 231/2007 o procedimenti per danno erariale, per responsabilità

⁷ Rientrano tra le fonti autorevoli e indipendenti: i rapporti di valutazione reciproca elaborati dal GAFI o da organismi internazionali analoghi (es., MoneyVal); l'elenco pubblicato dal GAFI dei Paesi a rischio elevato e non collaborativi; le relazioni pubblicate dal Fondo Monetario Internazionale nell'ambito del programma di valutazione del settore finanziario (Financial Sector Assessment Programme, FSAP); le informazioni provenienti dalle autorità di vigilanza, quali quelle contenute nelle motivazioni dei provvedimenti sanzionatori.

⁸ Tra le fonti autorevoli e indipendenti possono rientrare le "Analisi nazionali del rischio" (cd. National Risk Assessment); le relazioni pubblicate da autorità investigative e giudiziarie; i rapporti adottati dall'OCSE in merito all'attuazione della Convenzione OCSE contro le pratiche di corruzione nonché i rapporti mondiali sulla droga (World Drug Report) pubblicati dall'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine.

⁹ Al riguardo, i destinatari osservano i provvedimenti emanati dall'Unione europea e le altre misure restrittive adottate ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 in attuazione di Risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, per il contrasto del finanziamento del terrorismo e del finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa e nei confronti dell'attività di paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale

¹⁰ Sono di ausilio nell'individuazione di tali paesi i rapporti in materia di terrorismo pubblicati dal GAFI o da altre organizzazioni e agenzie internazionali, quali Europol

¹¹ Rientrano tra le fonti autorevoli e indipendenti i rapporti adottati dall'OCSE sulla trasparenza fiscale e lo scambio d'informazioni; le valutazioni sull'impegno del paese nello scambio automatico delle informazioni finanziarie per finalità fiscali ai sensi del cd. Common Reporting Standard; rilevano inoltre i rating assegnati alle Raccomandazioni nn. 9, 24 e 25 del GAFI ed ai "Risultati immediati" (Immediate Outcomes) n. 2 e n. 5 nei rapporti di valutazione reciproca internazionali.

amministrativa ai sensi del D.Lgs. 231/01 con condanna passata in giudicato di cui la Banca sia o venga a conoscenza;

- riconducibili a soggetti interessati da plurime segnalazioni di operazione sospetta e di cui la UIF non abbia proceduto all'archiviazione;
- riconducibili a soggetti che rifiutino di fornire informazioni necessarie per completare l'adeguata verifica;
- riconducibili a soggetti che forniscano indicazioni sul titolare effettivo ovvero sulle altre informazioni richieste manifestamente discordanti da quanto emerge dalle fonti ufficiali (con l'intento di dare all'esterno un'immagine societaria difforme da quella fattuale);
- riconducibili a soggetti presenti nelle "liste" delle persone e degli enti associati ad attività di finanziamento del terrorismo ai fini dell'applicazione degli obblighi di congelamento previsti dai regolamenti comunitari o dai decreti emanati dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del d.lgs. n. 109/2007;
- banche di comodo;
- operazioni di cui siano direttamente o indirettamente parte società fiduciarie, trust, società anonime e controllate attraverso azioni al portatore o di cui non sia possibile identificare il titolare effettivo aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio;
- settori economici sensibilmente ad alto rischio.

7. PROFILO DI RISCHIO, MONITORAGGIO RAPPORTO E MISURE ADEGUATA VERIFICA

7.1 ASSEGNAZIONE DEL PROFILO DI RISCHIO

La Banca ha previsto, a seguito delle attività di adeguata verifica, l'assegnazione della clientela ad una delle seguenti classi di rischio:

PROFILO DI RISCHIO	DESCRIZIONE
Irrelevante (punteggio da 1 a 5)	L'attribuzione del livello di rischio di riciclaggio "Irrelevante" tiene conto dei fattori di rischio basso in precedenza indicati. Le misure di adeguata verifica prevedono pertanto una significativa riduzione dell'estensione ovvero della frequenza degli adempimenti di adeguata verifica, tenendo conto delle misure di adeguata verifica semplificata di seguito descritte.
Basso (punteggio da 6 a 12)	L'attribuzione del livello di rischio di riciclaggio "basso" tiene conto dei fattori di rischio riferibili ad una clientela ordinaria, con una esposizione al rischio contenuta. Le misure di adeguata verifica prevedono che venga applicata una ordinaria estensione e frequenza degli adempimenti di adeguata verifica, sia in sede di apertura di rapporto/operazione occasionale, sia in corso di rapporto.
Medio (punteggio da 13 a 24)	L'attribuzione del livello di rischio di riciclaggio "medio" tiene conto dei fattori di rischio riferibili ad una clientela ordinaria con una esposizione al rischio maggiore rispetto all'analogha clientela ordinaria classificata a rischio "basso". Le misure di adeguata verifica prevedono che venga applicata una estensione e frequenza più elevata -rispetto a quella prevista per i clienti classificati a rischio basso- degli adempimenti di adeguata verifica, sia in sede di apertura di rapporto/operazione occasionale, sia in corso di rapporto.
Elevato (punteggio da 25 a 99)	L'attribuzione del livello di rischio di riciclaggio "elevato" tiene conto dei fattori di rischio elevato in precedenza indicati. Le misure di adeguata verifica prevedono, in relazione alle diverse tipologie di clienti o prodotti a rischio elevato, una intensificazione dell'estensione ovvero della frequenza degli adempimenti, nonché un doppio livello di controllo nell'iter autorizzativo previsto, tenendo conto misure di adeguata verifica rafforzata di seguito descritte.

Per gli aspetti più strettamente operativi si fa rinvio al Manuale Antiriciclaggio.

7.2 CONTROLLO COSTANTE NEL CORSO DEL RAPPORTO CONTINUATIVO

In funzione del profilo di rischio, la tempistica e la frequenza dell'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite, nonché le azioni susseguenti da porre in essere, da condursi secondo le modalità operative previste dal Manuale Antiriciclaggio, è di seguito indicata.

PROFILO DI RISCHIO	TEMPISTICA/FREQUENZA AGGIORNAMENTO (*)	ATTIVITA'	AZIONI SUSSEGUENTI (**)
Irrilevante	Cadenza almeno quadriennale	Verifica del permanere dei requisiti che hanno determinato la classificazione del cliente a rischio irrilevante e applicazione di misure di adeguata verifica semplificata	Ad esito della verifica, eventuale assegnazione del cliente ad un diverso profilo di rischio e adozione di misure di adeguata verifica ordinaria o rafforzata
Basso	Cadenza almeno triennale	Verifica del permanere dei requisiti che hanno determinato la classificazione del cliente a basso rischio	Ad esito della verifica, eventuale assegnazione del cliente ad un diverso profilo di rischio (***)
Medio	Cadenza almeno biennale	Verifica del permanere dei requisiti che hanno determinato la classificazione del cliente a rischio medio	Ad esito della verifica, eventuale assegnazione del cliente ad un diverso profilo di rischio (***)
Elevato	Cadenza almeno annuale	Verifica dell'andamento del rapporto con i clienti classificati a rischio elevato (Monitoraggio rafforzato)	Ad esito della verifica, eventuale assegnazione del cliente ad un diverso profilo di rischio (***)

(*) La tempistica è puramente indicativa, dovendosi in ogni caso procedere ad un aggiornamento della documentazione ed eventualmente del profilo di rischio in presenza di scadenza di documenti, certificazioni, poteri di rappresentanza, rapporti di mandato, nonché di segnalazione dell'acquisizione di specifiche qualità (es., quella di PEP), ovvero dell'inclusione del cliente o del titolare effettivo in liste o elenchi (es. per contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale). L'aggiornamento del profilo di rischio è in ogni caso effettuato quando la Banca rileva che non sono più attuali le informazioni precedentemente acquisite e utilizzate per l'adeguata verifica.

(**) Nell'ipotesi in cui non si decida di interrompere il rapporto.

(***) L'abbassamento del livello di rischio o dei controlli deve essere circoscritto a casi eccezionali e va dettagliatamente motivato per iscritto.

Per gli aspetti più strettamente operativi si fa rinvio al Manuale Antiriciclaggio.

7.3 SPECIFICHE MISURE DI ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA

Le misure di adeguata verifica semplificata adottate dalla Banca in relazione alle diverse tipologie di clienti o prodotti a basso rischio, puntualmente declinate nel Manuale Antiriciclaggio, consistono in una riduzione dell'estensione ovvero della frequenza degli adempimenti previsti, come di seguito indicato¹².

¹² Le misure di adeguata verifica semplificata non trovano applicazione quando: sussistono dubbi, incertezze o incongruenze in relazione ai dati identificativi e alle informazioni acquisite in sede di identificazione del

A) Modulazione dei tempi di esecuzione delle attività per l'identificazione

- raccolta dei dati identificativi del cliente ovvero dell'esecutore prima dell'apertura del rapporto continuativo con rinvio, fino a un massimo di trenta giorni, per l'effettiva acquisizione della copia del documento.

B) Riduzione delle informazioni da raccogliere

- verifica dei dati relativi al titolare effettivo sub 2)¹³ attraverso una dichiarazione di conferma dei dati sottoscritta dal cliente, sotto la propria responsabilità;
- ricorso a presunzioni per individuare lo scopo e la natura del rapporto continuativo, laddove il prodotto offerto sia destinato a uno specifico utilizzo (es., credito al consumo, fondo pensionistico aziendale);

C) Riduzione della frequenza dell'aggiornamento dei dati raccolti

- aggiornamento delle informazioni raccolte all'apertura di un nuovo rapporto;
- aggiornamento delle informazioni raccolte all'effettuazione di un'operazione di importo superiore a specifica soglia definita in relazione alla tipologia natura e scopo del rapporto;

D) Riduzione frequenza e profondità delle analisi nel monitoraggio del rapporto

- controllo costante solo per le operazioni al di sopra di specifica soglia definita in relazione alla tipologia natura e scopo del rapporto;
- verifica coerenza operazioni al di sopra di specifica soglia definita in relazione alla tipologia natura e scopo del rapporto con scopo e natura rapporto;

7.4 SPECIFICHE MISURE DI ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA

Le misure di adeguata verifica rafforzata adottate dalla Banca in relazione alle diverse tipologie di clienti o prodotti a rischio elevato, puntualmente declinate nel Manuale Antiriciclaggio, consistono:

A) nell'acquisizione di una maggiore quantità di informazioni relative a:

- identità del cliente e del titolare effettivo;
- assetto proprietario e di controllo del cliente;
- reputazione del cliente e del titolare effettivo;
- natura dell'attività svolta dal cliente e dal titolare effettivo;
- numero, entità e frequenza delle operazioni attese al fine di verificarne la congruenza con natura e scopo del rapporto dichiarato dal cliente;
- ragioni per cui il cliente chiede un determinato prodotto o servizio;
- destinazione dei fondi.

cliente, dell'esecutore ovvero del titolare effettivo; vengono meno le condizioni per l'applicazione delle misure semplificate, in base agli indici di rischio previsti dal decreto antiriciclaggio e dalle presenti Disposizioni; le attività di monitoraggio sulla complessiva operatività del cliente e le informazioni acquisite nel corso del rapporto inducono a escludere la presenza di una fattispecie a basso rischio; sussiste comunque il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

¹³ Nel caso in cui il cliente o il soggetto per conto del quale il cliente instaura un rapporto continuativo ovvero realizza un'operazione siano entità diverse da una persona fisica, la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'entità oppure il relativo controllo o che ne risultano beneficiari sono definite "titolare effettivo sub 2".

B) nell'acquisizione di una maggiore qualità di informazioni attraverso:

- un bonifico a valere su un conto intestato al cliente presso un intermediario bancario e finanziario italiano, comunitario o con sede in un paese terzo con presidi antiriciclaggio equivalenti;
- la verifica dell'origine del patrimonio e dei fondi del cliente, impiegati nel rapporto continuativo (es. acquisizione di bilanci, dichiarazioni IVA e dei redditi, documenti e dichiarazioni provenienti dal datore di lavoro o da altri intermediari);
- la verifica dell'origine del reddito e del patrimonio, nel caso di servizi con un elevato grado di personalizzazione, offerti a una clientela a rischio elevato;
- informazioni accurate, nel caso di attività economiche caratterizzate da un elevato utilizzo di contante, per valutare la coerenza della complessiva movimentazione effettuata sul rapporto con l'attività svolta e con il fatturato aziendale¹⁴;
- approfondimenti, anche con il cliente, per verificare le ragioni alla base di operazioni in contante frequenti e ingiustificate, specie se effettuate con banconote di grosso taglio.

C) in una maggiore frequenza negli aggiornamenti delle informazioni acquisite tramite:

- controlli più frequenti sul rapporto continuativo volti a rilevare tempestivamente eventuali variazioni del profilo di rischio del cliente;
- controlli più frequenti o approfonditi sulle operazioni, per rilevare tempestivamente eventuali elementi di sospetto di riciclaggio. In questo ambito, i destinatari verificano la destinazione dei fondi e le ragioni alla base di una determinata operatività;

D) l'autorizzazione di un alto dirigente per l'avvio o la prosecuzione del rapporto continuativo.

Un cliente o un titolare effettivo a cui è assegnato un rischio elevato comporterà la propagazione del rischio anche su soggetti ad essi collegati (es. cointestatari).

In presenza di soggetti con profilo di rischio elevato e richiesta di affidamenti o revisione di finanziamenti l'approvazione della pratica dovrà contenere specifiche valutazioni circa la concessione anche in funzione al rischio di riciclaggio. In presenza di tali circostanze è previsto che la pratica passi all'approvazione dell'organo deliberante superiore.

7.5 ULTERIORI MISURE RAFFORZATE PREVISTE PER SOGGETTI INDIVIDUATI COME PEPs

Ai sensi del D.Lgs. 231/07 ss.mm.ii, le persone politicamente esposte (o PEP) sono considerate a più alto rischio di riciclaggio in quanto maggiormente esposte a potenziali fenomeni di corruzione. La qualificazione di PEP assume rilievo sia per il cliente che per il titolare effettivo. Al riguardo si precisa che le misure di adeguata verifica rafforzata non trovano applicazione nel caso in cui le predette persone politicamente esposte agiscono in veste di organi delle pubbliche amministrazioni. In dette ipotesi, la Banca può adottare misure di adeguata verifica ordinarie o

¹⁴ In particolare, nei casi di versamenti o di prelievi di contante eseguiti mediante società di trasporto valori, i destinatari verificano che la società stessa sia in grado di fornire, a richiesta, i dati identificativi sui soggetti presso i quali il contante è stato ritirato o consegnato, nonché sulla località di ritiro o di consegna delle somme, sull'importo delle somme ritirate o consegnate e sul taglio delle banconote.

semplificate della clientela, appartenente alla pubblica amministrazione, qualora ne ricorrano i presupposti.

A tal fine, la Banca oltre a ottenere le pertinenti informazioni dal cliente nell'ambito del Questionario KYC, utilizza specifiche fonti, quali ad esempio siti Internet ufficiali delle autorità italiane (es. Anagrafe degli Amministratori locali) ovvero database di natura commerciale (es. world check) integrati con il sistema informativo in uso per verificare se il cliente o il titolare effettivo rientrino nella definizione di PEP.

A tali soggetti trovano applicazione oltre alle misure rafforzate sopra individuate (cfr. par. 7.4) anche le seguenti:

- in relazione ai rapporti continuativi già aperti, nell'ambito dell'attività di controllo costante, verificare l'eventuale acquisizione o le successive variazioni dello status di PEP del cliente o del titolare effettivo del rapporto. A questo fine, oltre alle fonti informative esterne, sono utilizzate in maniera integrata tutte le informazioni comunque in possesso (es. informazioni raccolte in fase di istruttoria per la concessione di operazioni di finanziamento, questionario MiFID ove rilevante);
- quando il cliente o il titolare effettivo rientra nella definizione di PEP, è prevista l'autorizzazione dell'Alto Dirigente, oltre che l'avvio o la prosecuzione del rapporto continuativo anche per l'esecuzione dell'operazione occasionale al fine della valutazione dell'esposizione al rischio di riciclaggio della PEP e il grado di efficacia dei presidi aziendali in essere per mitigare il rischio;
- adottando le misure rafforzate di cui al par. 7.4, acquisire tutte le informazioni necessarie per stabilire l'origine del patrimonio delle PEP e dei fondi specificamente impiegati nel rapporto o nell'operazione occasionale. A tal fine sono raccolte informazioni idonee ad escludere ragionevolmente che i fondi impiegati siano frutto di reati di natura corruttiva o di altre fattispecie criminose;
- eseguire un monitoraggio rafforzato (cfr. par. 7.4 e 7.2), anche ai fini della rilevazione di eventuali elementi di anomalia riconducibili alla PEP esaminando le informazioni utili a valutare il rischio e la coerenza dell'operatività svolta con il relativo profilo economico patrimoniale.
- nell'ambito del processo di acquisizione del Questionario Kyc, sia in fase di apertura della relazione sia in caso di monitoraggio del rapporto, la riluttanza del cliente nel fornire le informazioni richieste in merito all'origine del patrimonio o dei fondi è un elemento da considerare ai fini dell'adempimento dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette.

7.6 PARTICOLARE DISPOSIZIONI RAFFORZATE IN PRESENZA DI RAPPORTI DI CORRISPONDENZA TRANSFRONTALIERI CON INTERMEDIARI BANCARI O FINANZIARI RISPONDENTI IN UN PAESE TERZO

In presenza di rapporti di corrispondenza transfrontalieri, che comportano l'esecuzione di pagamenti, con un ente creditizio o istituto finanziario corrispondente di un Paese terzo, sono applicate misure di adeguata verifica rafforzata applicate nei confronti dell'intermediario rispondente in funzione del rischio, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del Decreto Antiriciclaggio, ponendo particolare attenzione ai fattori di rischio geografico indicati nell'Allegato 2, lettera C del Decreto Antiriciclaggio. Non sono incluse le operazioni a tantum o il semplice scambio di chiavi Swift.

In particolare la Banca accerta, tramite la Funzione Antiriciclaggio ed il Settore Estero, che i rispondenti non siano banche di comodo e che non consentano l'accesso ai rapporti di corrispondenza a banche di comodo.

Le misure rafforzate di adeguata verifica prevedono almeno:

- a) l'acquisizione di informazioni idonee a individuare con chiarezza gli assetti proprietari del rispondente;
- b) l'acquisizione, presso il rispondente, di informazioni idonee a comprendere pienamente la natura delle attività da esso svolte, anche con riferimento ai servizi prestati ai clienti in relazione ai quali vengono utilizzati il conto o i conti accesi presso l'intermediario destinatario degli obblighi rafforzati;
- c) che la Banca, quando i clienti del rispondente hanno un accesso diretto ai conti di passaggio, si assicuri, anche con verifiche a campione, che il rispondente: i) assolva agli obblighi di adeguata verifica della propria clientela, incluso il controllo costante; ii) possa fornire al destinatario stesso, su richiesta, tutti i dati raccolti a seguito dell'assolvimento di tali obblighi nonché ogni altra informazione rilevante relativa ai propri clienti o a specifiche operazioni.

La Banca deve valutare attentamente la completezza delle informazioni e della documentazione fornite in riscontro; eventuali lacune informative sono prese in considerazione ai fini di una rivalutazione del profilo di rischio del rispondente e dalla valutazione di non aprire o interrompere il rapporto.

La Banca acquisisce un'espressa attestazione del rispondente circa l'inesistenza di impedimenti normativi o contrattuali in merito alla tempestiva trasmissione delle informazioni richieste. A tal fine richiede la compilazione del Questionario Wolfsberg;

- d) l'acquisizione e la valutazione di informazioni pubblicamente disponibili sulla reputazione del rispondente e sulla qualità del regime di vigilanza e dei controlli a fini antiriciclaggio a cui lo stesso è sottoposto. A questo scopo, la Banca si avvale dei rapporti di valutazione reciproca adottati dal GAFI o dal FMI;
- e) l'autorizzazione, per l'apertura di ciascun rapporto di corrispondenza o di passaggio, dell'Alto Dirigente, preferibilmente non coincidente con il dirigente che ha promosso l'apertura del rapporto d'affari con il rispondente. A questo fine, l'alto dirigente verifica l'adeguatezza delle misure adottate per mitigare in maniera efficace il rischio connesso al rapporto di corrispondenza;
- f) la definizione in forma scritta dei termini dell'accordo con il rispondente e i rispettivi obblighi. La Banca è tenuta a individuare quali soggetti (e con quali modalità) possono accedere al servizio bancario di corrispondenza (es., se il conto di corrispondenza può essere utilizzato da altre banche aventi accordi con il rispondente) nonché a definire le responsabilità del rispondente in relazione agli obblighi antiriciclaggio.

L'accordo prevede anche:

- le modalità attraverso le quali il destinatario può monitorare il rapporto di corrispondenza per accertare se il rispondente adempia agli obblighi di adeguata verifica della clientela ed effettui gli altri controlli previsti dalla disciplina antiriciclaggio;
 - l'obbligo per il rispondente di fornire al destinatario, su richiesta, informazioni su determinate transazioni o determinati clienti del rispondente;
- g) un controllo costante del rapporto con il rispondente, con frequenza e intensità commisurate al servizio di corrispondenza svolto; in questo ambito, la Banca adotta procedure, anche informatiche, volte a rilevare automaticamente transazioni di carattere anomalo per ricorrenza o importo delle operazioni ovvero per destinazione o provenienza dei flussi;
- h) la valutazione del sistema dei controlli interni antiriciclaggio del rispondente, acquisendo idonea documentazione. A questo scopo non è sufficiente la sola documentazione inerente alle politiche e procedure antiriciclaggio del rispondente. Se il rischio è particolarmente elevato e il volume delle operazioni rilevante.

Non sono consentiti conti aperti dalla Banca che possano essere utilizzati indirettamente da altri intermediari (i quali, pertanto, hanno un rapporto diretto con il rispondente ma non con il destinatario, di seguito denominati "corrispondenti indiretti).

7.7 RAPPORTI CONTINUATIVI OD OPERAZIONI CHE COINVOLGONO PAESI TERZI AD ALTO RISCHIO

Nei casi di rapporti continuativi e operazioni di qualsiasi natura che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio, è necessario procedere alle seguenti attività, in aggiunta delle misure già previste al par. 7.4:

- a) acquisiscono informazioni aggiuntive in merito allo scopo e alla natura del rapporto continuativo (cfr. par. 7.4) ed in particolare sulle motivazioni relative all'apertura del rapporto in Italia;
- b) acquisire informazioni sull'origine dei fondi e sulla situazione economico-patrimoniale del cliente e del titolare effettivo;
- c) acquisire informazioni sulle motivazioni delle operazioni previste o eseguite;
- d) acquisire i dati identificativi della controparte dell'operazione che coinvolge Paesi terzi ad alto rischio e le relazioni intercorrenti con quest'ultima.

Prima dell'apertura di rapporti che coinvolgano Paesi terzi ad alto rischio occorre richiedere l'autorizzazione del Responsabile della Funzione Antiriciclaggio, che valuta l'esposizione al rischio di riciclaggio in rapporti/operazioni con tali Paesi ed il grado di efficacia dei presidi aziendali in essere per mitigare il rischio.

Nell'ambito del controllo costante del rapporto od esecuzione di operazioni che coinvolgono Paesi terzi ad alto rischio è eseguito un monitoraggio rafforzato (cfr. par. (cfr. par. 7.4 e 7.2), anche ai fini della rilevazione di eventuali elementi di anomalia riconducibili al rapporto od operazione con tali Paesi esaminando le informazioni utili a valutare il rischio e la coerenza dell'operatività svolta con il relativo profilo economico patrimoniale.

Nell'ambito del processo di acquisizione del Questionario di adeguata verifica (Questionario Kyc), sia in fase di apertura della relazione sia in caso di monitoraggio del rapporto, la riluttanza del cliente nel fornire le informazioni richieste in merito all'origine del patrimonio o dei fondi è un elemento da considerare ai fini dell'adempimento dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette.

7.8 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERATIVITÀ A DISTANZA

La Banca -in fase di apertura del rapporto o di monitoraggio nel tempo del medesimo- pone particolare attenzione all'operatività a distanza, in considerazione dell'assenza di un contatto diretto con il cliente o con l'esecutore, ed effettua, alternativamente, riscontri ulteriori come di seguito indicato:

- contatto telefonico su utenza fissa (welcome call);
- invio di comunicazioni a un domicilio fisico con ricevuta di ritorno;
- bonifico effettuato dal cliente attraverso un intermediario bancario e finanziario con sede in Italia o in un paese comunitario;
- richiesta di invio di documentazione controfirmata;

- verifica su residenza, domicilio, attività svolta, tramite richieste di informazioni ai competenti uffici;
- incontri in loco, effettuati avvalendosi di personale proprio o di terzi.

8. CONSERVAZIONE/REGISTRAZIONE/MESSA A DISPOSIZIONE DEI DATI

Principio generale

La Banca conserva i documenti e le informazioni acquisite per assolvere agli obblighi di adeguata verifica della clientela nonché le altre scritture e registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari, per un periodo di 10 (dieci) anni dalla chiusura del rapporto continuativo ovvero dall'esecuzione dell'operazione.

Normativa di riferimento

In data 25.03.2020 Banca d'Italia ha emanato un Provvedimento in materia di "Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo".

Il citato Provvedimento prevede, con riferimento ai rapporti continuativi instaurati con il cliente, alle operazioni occasionali e alle operazioni su rapporto, che la conservazione avvenga attraverso sistemi informatizzati:

- che garantiscano l'accessibilità completa e tempestiva ai dati ed alle informazioni conservate da parte di Banca d'Italia, UIF o altra autorità competente;
- che garantiscano l'integrità dei documenti, dei dati e delle informazioni e non siano alterabili dopo la loro acquisizione;
- per i quali siano adottate misure idonee finalizzate a prevenire qualsiasi perdita dei dati;
- che garantiscano la trasparenza, la completezza e la chiarezza dei documenti, dei dati e delle informazioni nonché il mantenimento della storicità dei medesimi.

Il Provvedimento individua e disciplina due distinti obblighi concernenti la "conservazione" e la "messa a disposizione" dei dati e delle informazioni alle Autorità offrendo ai soggetti obbligati la possibilità di adottare differenti modalità operative, da indicare nel documento di policy antiriciclaggio, con le quali rendere disponibili le informazioni, purché sia garantito il rispetto dei requisiti normativamente previsti ed in particolare:

- con l'estrazione dei dati dal sistema di conservazione prescelto, sulla base delle specifiche tecniche e degli standard forniti dalle Disposizioni
- con l'adozione di archivi dedicati (c.d. "archivi standardizzati"), conformi agli standard previsti dalle Disposizioni stesse. Tra questi rientra l'archivio già istituito (AUI), modalità a cui Banca Valsabbina continuerà a fare affidamento nel rispetto delle nuove regole di registrazione emanate.

Procedura adottata ed esclusioni

Con riferimento a quanto sopra enunciato, la cui decorrenza è stata fissata dalla norma nel 01.01.2021, l'outsourcer CEDACRI, già incaricato della gestione externalizzata - Procedurale/IT - del processo di conservazione e registrazione ha inviato alla Banca in data 31.12.2020 una formale comunicazione con la quale ha confermato di aver attivato un protocollo nel quale sono indicate le attività afferenti le procedure idonee al recepimento delle disposizioni di Banca d'Italia, efficaci dal primo gennaio 2021.

In tale ambito, come premesso, Banca Valsabbina in accordo con l'outsourcer ha deciso di adottare l'archivio standardizzato in linea di continuità con l'AUI nonché di

recepire ed applicare la facoltà di esenzione dalla messa a disposizione delle informazioni di cui all'art. 8 del citato Provvedimento, di cui si riporta di seguito il testo:.

Articolo 8 (Esenzioni) .

I destinatari possono non applicare le previsioni di cui agli articoli 5 e 6 in relazione ai rapporti continuativi o alle operazioni posti in essere con:

a) intermediari bancari e finanziari di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto antiriciclaggio, esclusi quelli di cui alle lettere i), o), s) e v), aventi sede in Italia o in un altro Stato membro;

b) intermediari bancari e finanziari con sede in un paese terzo caratterizzato da un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, secondo i criteri indicati nell'allegato 1 alle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela.

c) i soggetti di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto antiriciclaggio; d) la tesoreria provinciale dello Stato o la Banca d'Italia. 2.

I destinatari indicano nel documento di policy antiriciclaggio se si avvalgono di una o più delle esenzioni previste dal comma 1 e si attengono alla scelta effettuata in maniera costante nel tempo

A tale scopo, è stata implementata una specifica tabella decisionale, presente nelle procedure fornite dall'outsourcer, (*ndr* tab. 815) che annovera, alla data del presente aggiornamento, un elenco di nr 48 S.A.E., riconducibili alle tipologie di entità richiamate all'art. 8 "ESENZIONI" commi a, b e c, che vengono pertanto esclusi dalla registrazione in AUI dei relativi rapporti ed operazioni.

Per ulteriori approfondimenti si fa rinvio ai Manuali operativi.

9. PRINCIPALI FLUSSI INFORMATIVI

9.1 FLUSSI INFORMATIVI VS GLI ORGANI AZIENDALI E VS LE ALTRE STRUTTURE

Di seguito si descrivono i flussi informativi vs gli Organi aziendali e vs le altre strutture in relazione agli adempimenti prescritti dalla normativa antiriciclaggio.

Al proposito si rinvia al Regolamento del sistema dei controlli interni e coordinamento delle funzioni aziendali di controllo, al Regolamento dei flussi informativi e ai rispettivi regolamenti delle funzioni aziendali di controllo.

In tali Regolamenti sono previsti le modalità di predisposizione del reporting vs gli Organi Aziendali nonché i flussi informativi minimi.

Ai fini di una corretta pianificazione le funzioni aziendali di controllo (il Servizio Internal Audit e il Servizio Antiriciclaggio, Compliance, Risk management) si coordinano secondo le modalità previste nel Regolamento Sistema dei Controlli Interni e coordinamento delle funzioni aziendali di controllo.

Il Collegio Sindacale convoca periodicamente e/o quando lo ritiene opportuno i Responsabili delle Funzioni aziendali di controllo, ed in particolare il Servizio Antiriciclaggio ed il Servizio Internal Audit al fine di valutare l'idoneità delle procedure di cui si è dotata la Banca per realizzare l'adeguata verifica della clientela, la registrazione e la conservazione delle informazioni e la segnalazione delle operazioni sospette nonché per la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e dell'efficacia del sistema di prevenzione degli stessi.

Il Collegio Sindacale stimola l'azione di approfondimento dei motivi delle carenze, anomalie e irregolarità riscontrate incaricando dell'analisi il Responsabile dell'Audit Interno e promuove l'adozione delle opportune misure correttive.

Sono inoltre previsti flussi informativi orizzontali tra il Servizio Antiriciclaggio e il Servizio Internal Audit secondo le modalità previste nei rispettivi regolamenti nonché nel Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni e coordinamento delle funzioni aziendali di controllo nonché nel Regolamento Flussi Informativi.

9.2 FLUSSI INFORMATIVI A CURA DEL SERVIZIO ANTIRICICLAGGIO

Come più puntualmente descritto nel Regolamento interno della funzione, Il Servizio Antiriciclaggio provvede a:

- informare tempestivamente gli Organi Aziendali di violazioni o carenze rilevanti riscontrate nell'esercizio dei relativi compiti, attraverso una relazione ad evento;
- informare, con cadenza almeno trimestrale, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, la Direzione Generale ed il Servizio di Internal Audit in merito all'esito delle attività di verifica svolte, alle violazioni o carenze rilevanti riscontrate nell'esercizio dei relativi compiti (cd Tableau de bord sui controlli operativi);
- presentare, almeno una volta l'anno, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale una relazione sulle iniziative intraprese, sulle disfunzioni accertate e sulle relative azioni correttive da intraprendere nonché sull'attività formativa del personale, relazione nella quale confluiscono anche i risultati dell'esercizio di autovalutazione coordinato dal Servizio;
- presentare almeno una volta l'anno, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale il piano di attività per l'anno successivo;

- trasmettere alla Banca d'Italia, entro il 30 aprile di ciascun anno, la relazione del Servizio Antiriciclaggio, approvata dagli Organi Aziendali.

Per ulteriori approfondimenti si fa rinvio al Regolamento interno del Servizio Antiriciclaggio.

9.3 FLUSSI INFORMATIVI A CURA DEL SERVIZIO INTERNAL AUDIT

Come più puntualmente descritto nel Regolamento interno della funzione, il Responsabile del Servizio Internal Audit predispone e presenta agli Organi aziendali specifiche Relazioni o Report in cui sono rappresentati gli esiti dell'attività di audit condotte, le eventuali criticità e le azioni suggerite.

Periodicamente la Funzione svolge e rendiconta agli Organi aziendali lo stato delle azioni da porre in essere al fine della rimozione delle criticità rilevate.

L'Internal Audit riferisce agli Organi aziendali con cadenza trimestrale circa le attività svolte e le eventuali azioni suggerite.

La funzione rappresenta agli Organi aziendali il piano delle attività programmate per l'anno successivo che tiene conto altresì delle azioni previste definite secondo un approccio Risk Based. Gli interventi sono pianificati in funzione del rischio prevedendo audit più frequenti nei confronti delle strutture maggiormente esposte ai rischi di riciclaggio nonché con riferimento ai rapporti a profilo di rischio "alto".

In funzione della complessità della verifica da svolgere e dei rilievi emersi e comunque qualora la verifica sia svolta su espressa richiesta degli organi aziendali o dall'Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/01 o da parte delle Autorità di Vigilanza, il Responsabile del Servizio Internal Audit redige a beneficio degli Organi aziendali specifici verbali di verifica (Report) in cui sono descritte dettagliatamente le analisi condotte gli esiti della verifica svolta, le disfunzioni accertate, le iniziative intraprese e le azioni correttive da intraprendere.

In ogni caso di gravi irregolarità riscontrate l'Audit Interno informa tempestivamente il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale per le opportune valutazioni e deliberazioni.

10. FORMAZIONE PERMANENTE

10.1 PREMessa

Un'efficace applicazione della normativa antiriciclaggio presuppone –anche tramite l'erogazione di programmi di addestramento e di formazione del personale- la piena consapevolezza delle sue finalità, dei relativi principi, degli obblighi e delle responsabilità aziendali.

L'attività di addestramento e formazione del personale della Banca è svolta con continuità e sistematicità, nell'ambito di programmi organici che tengono conto dell'evoluzione dei rischi, della normativa in tema di presidi di mitigazione e delle procedure operative di supporto.

10.2 ASSESSMENT PERIODICO SUI BISOGNI FORMATIVI

Il Servizio Antiriciclaggio, nell'ambito della propria relazione annuale, dedicata una specifica sezione all'attività di addestramento e formazione del personale interno in materia di normativa antiriciclaggio, tenuto conto dei fabbisogni formativi rilevati, alla luce dell'evoluzione del contesto normativo di riferimento nonché delle carenze nei presidi di controllo, accertati nell'ambito delle attività affidate al medesimo.

Il Servizio Antiriciclaggio presta specifica attenzione al perseguimento dei seguenti obiettivi principali:

- sensibilizzare il personale interno a riconoscere i potenziali fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, anche al fine di sviluppare una visione trasversale dei rischi a cui la Banca si espone nonché delle possibili interazioni tra gli stessi (quali sono le fonti del rischio e le principali aree di impatto);
- richiamare l'attenzione sulle principali conseguenze di tipo reputazionale e sanzionatorio legate al coinvolgimento in fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo internazionale, anche alla luce delle modifiche introdotte al Dlgs 231/07 (perché occuparsi della prevenzione del rischio);
- evidenziare le novità rivenienti dal quadro normativo di riferimento e la stretta integrazione tra i diversi presidi di prevenzione: dall'adeguata verifica, alla tracciabilità dei flussi finanziari, alla rilevazione e segnalazione di operazioni sospette (come assicurare un presidio efficace).

10.3 PROGETTAZIONE DEI PERCORSI DI FORMAZIONE

Il Servizio Antiriciclaggio cura, in raccordo con le Risorse Umane, la predisposizione di un adeguato piano di formazione, che è oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il Piano formativo ha l'obiettivo di conseguire un aggiornamento su base continuativa del personale dipendente e dei collaboratori e di diffondere all'interno dell'azienda la cultura della conformità al rispetto della normativa sull'antiriciclaggio.

Particolare cura viene comunque riservata ai dipendenti che sono a più diretto contatto della clientela, nonché ai responsabili e gli altri collaboratori di quelle funzioni interne che gestiscono processi e procedure particolarmente sensibili e coinvolti nel rischio ML/FT.

Il Servizio Antiriciclaggio è destinatario di una specifica attività di formazione del personale appartenente alla funzione, al fine di permettere un continuo

aggiornamento in merito all'evoluzione dei rischi di riciclaggio e agli schemi tipici delle operazioni finanziarie criminali.

Il Responsabile Antiriciclaggio, partecipando a specifiche attività formative finalizzate al riconoscimento delle attività connesse al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, alla corretta applicazione delle disposizioni normative, forma, a sua volta, il personale interno sulle specifiche novità normative antiriciclaggio e sulle nuove problematiche inerenti alla concreta applicazione delle medesime.

10.4 VALUTAZIONE PERIODICA DEI PERCORSI DI FORMAZIONE

La Direzione Generale esamina le attività di aggiornamento, addestramento e formazione del personale in materia di antiriciclaggio, esprimendo a tale riguardo il proprio giudizio in ordine all'idoneità ed all'adeguatezza delle misure adottate e le sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Per ulteriori approfondimenti si fa rinvio al Manuale Antiriciclaggio.

11. SISTEMI INTERNI DI SEGNALAZIONE (WHISTLEBLOWING)

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 48 del novellato D.Lgs. 231/2007, la Banca ha adottato una specifica procedura (cd. whistleblowing) per la segnalazione al proprio interno da parte di dipendenti o di persone in posizione comparabile di violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

La procedura garantisce:

- la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e del presunto responsabile delle violazioni, ferme restando le regole che disciplinano le indagini e i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto delle segnalazioni;
- la tutela del soggetto che effettua la segnalazione contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione;
- uno specifico canale di segnalazione, anonimo e indipendente, proporzionato alla natura e alle dimensioni della Banca.

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, possono essere oggetto di segnalazione condotte riconducibili alle seguenti fattispecie:

- compilazione del questionario di adeguata verifica della clientela ad opera di un dipendente della Banca;
- ricezione di denaro contante o titoli al portatore da parte della clientela;
- suggerimenti al cliente su come compilare il questionario antiriciclaggio al fine di ridurre artificialmente il profilo di rischio;
- mancata attivazione dell'iter di segnalazione di operazione sospetta in presenza di evidenti indici di anomalia;
- violazioni della normativa di cui al D.Lgs. 231/01.

Per ulteriori approfondimenti si fa rinvio alla specifica procedura whistleblowing.

12. DOCUMENTI COLLEGATI

<i>Nr.</i>	<i>Tipologia documento</i>	<i>Titolo documento</i>
0		Parte 0 – Policy
1	Manuale Antiriciclaggio	Parte 1 – Quadro normativo
2	Manuale Antiriciclaggio	Parte 2 – Modello organizzativo
3	Manuale Antiriciclaggio	Parte 3 – Adeguata verifica della clientela
4	Manuale Antiriciclaggio	Parte 4 – Conservazione e utilizzo dati e informazioni
5	Manuale Antiriciclaggio	Parte 5 – Individuazione/Segnalazione operazioni sospette
6	Manuale Antiriciclaggio	Parte 6 – Limitazioni del contante e dei titoli al portatore